

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1348/2003 della Commissione, del 30 luglio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofruttili	1
* Regolamento (CE) n. 1349/2003 della Commissione, del 29 luglio 2003, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili	3
* Regolamento (CE) n. 1350/2003 della Commissione, del 30 luglio 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 97/95 per quanto riguarda la campagna di commercializzazione 2003/2004 relativa alla produzione di fecola di patate	7
* Regolamento (CE) n. 1351/2003 della Commissione, del 30 luglio 2003, recante modalità di gestione della prima frazione dei contingenti quantitativi applicabili nel 2004 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese	8
* Regolamento (Euratom) n. 1352/2003 della Commissione, del 23 luglio 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 1209/2000 che definisce le procedure per effettuare le comunicazioni prescritte ai sensi dell'articolo 41 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica	15
* Regolamento (CE) n. 1353/2003 della Commissione, del 30 luglio 2003, relativo alla sospensione della pesca del capelin da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro	18
Regolamento (CE) n. 1354/2003 della Commissione, del 30 luglio 2003, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali	19
Regolamento (CE) n. 1355/2003 della Commissione, del 30 luglio 2003, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	21

Commissione

2003/564/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 28 luglio 2003, relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 2626]** 23

2003/565/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 25 luglio 2003, che prolunga il periodo di tempo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 2692]** 40

2003/566/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 28 luglio 2003, relativa alla partecipazione finanziaria alla realizzazione di azioni previste dagli Stati membri nel corso del 2003 per l'attuazione dei regimi di controllo, ispezione e sorveglianza applicabili nell'ambito della politica comune della pesca [notificata con il numero C(2003) 2693]** 44

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

- * **Decisione 2003/567/PESC del Consiglio, del 21 luglio 2003, che attua la posizione comune 1999/533/PESC relativa al contributo dell'Unione europea alla promozione della rapida entrata in vigore del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT)** 53

Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea

- * **Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato** 54

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1348/2003 DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	060	56,0
	999	56,0
0707 00 05	052	103,8
	999	103,8
0709 90 70	052	74,2
	999	74,2
0805 50 10	382	53,6
	388	53,1
	524	54,9
	528	54,8
	999	54,1
0806 10 10	052	126,5
	220	168,2
	400	192,1
	600	150,1
	624	137,6
	999	154,9
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	79,1
	400	97,7
	508	73,1
	512	78,1
	528	50,3
	720	66,1
	800	184,8
	804	93,1
	999	90,3
0808 20 50	052	75,0
	388	64,3
	512	59,5
	528	63,8
	999	65,7
0809 10 00	052	164,7
	064	127,1
	066	109,1
	999	133,6
0809 20 95	052	297,1
	400	261,0
	404	250,6
	999	269,6
0809 30 10, 0809 30 90	052	157,1
	064	92,6
	094	123,1
	999	124,3
0809 40 05	064	82,7
	068	76,9
	094	70,3
	999	76,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1349/2003 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 2003

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2003, pag. 16.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	—	—	—	—
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	37,32	277,35	343,07	26,53
1.40	Agli 0703 20 00	146,92	1 091,85	1 350,54	104,46
1.50	Porri ex 0703 90 00	40,98	304,55	376,71	29,14
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	52,34	388,98	481,14	37,21
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	61,43	456,53	564,70	43,68
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	54,27	403,32	498,88	38,59
1.130	Carote ex 0706 10 00	18,15	134,89	166,84	12,90
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	92,37	686,47	849,11	65,68
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	328,50	2 441,32	3 019,74	233,56
1.170	Fagioli:				
1.170.1	— Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 00	95,21	707,57	875,22	67,69
1.170.2	— Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00	93,80	697,09	862,26	66,69
1.200	Asparagi:				
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	308,46	2 292,39	2 835,53	219,32
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	218,23	1 621,82	2 006,08	155,16
1.210	Melanzane 0709 30 00	68,55	509,48	630,19	48,74
1.220	Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	79,14	588,14	727,49	56,27
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 59 10	816,97	6 071,48	7 510,00	580,87
1.240	Peperoni 0709 60 10	112,98	839,67	1 038,61	80,33
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	99,40	738,71	913,73	70,67
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	116,75	867,62	1 073,19	83,01

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	178,55	1 326,96	1 641,36	126,95
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	167,41	1 244,14	1 538,92	119,03
2.60	Arance dolci, fresche:				
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	43,20	321,05	397,12	30,72
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	46,70	347,08	429,31	33,21
2.60.3	— altre 0805 10 50	31,20	231,87	286,81	22,18
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:				
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	74,45	553,29	684,38	52,93
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	99,88	742,26	918,12	71,01
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 50	62,97	467,96	578,83	44,77
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	52,34	389,00	481,17	37,22
2.85	Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche 0805 50 90	78,19	581,06	718,73	55,59
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:				
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	75,65	562,21	695,41	53,79
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	89,83	667,58	825,75	63,87
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	—	—	—	—
2.110	Cocomeri 0807 11 00	36,02	267,68	331,10	25,61
2.120	Meloni:				
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	58,49	434,68	537,67	41,59
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	49,41	367,20	454,20	35,13
2.140	Pere:				
2.140.1	— Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia), Pere — Ya (Pyrus bretschneideri) ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.140.2	— altre ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.150	Albicocche 0809 10 00	114,30	849,44	1 050,70	81,27
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	538,04	3 998,55	4 945,93	382,55

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
2.200	Fragole 0810 10 00	382,57	2 843,17	3 516,81	272,01
2.205	Lamponi 0810 20 10	304,95	2 266,30	2 803,25	216,82
2.210	Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus») 0810 40 30	296,97	2 206,99	2 729,90	211,15
2.220	Kiwis (<i>Actinidia chinensis</i> Planch.) 0810 50 00	144,05	1 070,57	1 324,22	102,42
2.230	Melagrane ex 0810 90 95	381,46	2 834,90	3 506,57	271,22
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 95	318,82	2 369,37	2 930,75	226,68
2.250	Litchi ex 0810 90 30	242,87	1 804,94	2 232,59	172,68

**REGOLAMENTO (CE) N. 1350/2003 DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 2003**

recante modifica del regolamento (CE) n. 97/95 per quanto riguarda la campagna di commercializzazione 2003/2004 relativa alla produzione di fecola di patate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 962/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi applicabili nella campagna di commercializzazione 2001/2002 per quanto riguarda il prezzo minimo, l'indennità al produttore e il premio alle fecolierie, fissati rispettivamente dai regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CE) n. 1868/94, restano immutati per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004.
- (2) L'allegato II del regolamento (CE) n. 97/95 della Commissione, del 17 gennaio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio per quanto concerne il prezzo minimo e l'indennità compensativa da pagare ai produttori di patate nonché del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1425/2002 ⁽⁶⁾, determina il prezzo minimo, il premio al fabbricante di fecola e il pagamento che deve percepire il produttore rispetto al peso delle patate secondo il loro tenore di fecola e il

peso sotto l'acqua di 5 050 grammi di patate fino alla campagna di commercializzazione 2002/2003. Occorre pertanto adattare tale allegato II in modo che possa essere applicato durante la campagna di commercializzazione 2003/2004 con gli stessi importi applicati nelle campagne di commercializzazione 2001/2002 e 2002/2003.

- (3) Per garantire la continuità delle campagne di commercializzazione, le misure previste dal presente regolamento devono applicarsi a decorrere dal 1° luglio 2003.
- (4) Occorre modificare in conformità il regolamento (CE) n. 97/95.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 97/95, il sottotitolo «Parte B: Campagne di commercializzazione 2001/2002 e 2002/2003» è sostituito dal sottotitolo «Parte B: Campagne di commercializzazione 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 197 del 30.7.1994, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 149 del 7.6.2002, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 16 del 24.1.1995, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 206 del 3.8.2002, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1351/2003 DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 2003**

**recante modalità di gestione della prima frazione dei contingenti quantitativi applicabili nel 2004 a
taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafi 3 e 4, l'articolo 6, paragrafo 3, e gli articoli 13, 23 e 24,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 519/94, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 427/2003 ⁽⁴⁾, il Consiglio ha instaurato nei confronti di taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese i contingenti quantitativi annui di cui all'allegato I del medesimo regolamento. A tali contingenti sono applicabili le disposizioni del regolamento (CE) n. 520/94.
- (2) La Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 738/94 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 983/96 ⁽⁶⁾, che stabilisce le disposizioni generali d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94. Tali disposizioni si applicano alla gestione dei contingenti suindicati, fatto salvo il disposto del presente regolamento.
- (3) Date le caratteristiche dell'economia cinese, la natura stagionale dell'approvvigionamento di taluni prodotti e i tempi di trasporto, le transazioni commerciali riguardanti i prodotti oggetto dei contingenti sono generalmente decise prima dell'inizio dell'anno contingenziale. Sarebbe quindi utile evitare che problemi di ordine amministrativo rendano più difficile per gli importatori effettuare le importazioni previste. Per non pregiudicare la continuità degli scambi commerciali, occorre quindi adottare, prima dell'inizio dell'anno contingenziale, le modalità di gestione e di ripartizione della prima frazione dei contingenti applicabili nel 2004.
- (4) Esaminati i diversi metodi di gestione previsti dal regolamento (CE) n. 520/94, è opportuno utilizzare il metodo dei flussi commerciali tradizionali, in base al quale, i contingenti sono divisi in due parti, la prima spettante agli importatori tradizionali e la seconda ad altri richiedenti.

(5) Tale metodo risulta il più adatto a garantire la continuità delle attività commerciali degli importatori comunitari interessati e ad evitare perturbazioni negli scambi.

(6) Il periodo di riferimento utilizzato dal precedente regolamento di gestione dei contingenti ai fini della ripartizione della parte di contingente destinata agli importatori tradizionali non può essere utilizzato. Gli anni 2000 e 2001 sono stati caratterizzati da alcune distorsioni, in particolare dal numero più che raddoppiato di domande da parte di uno Stato membro, che ha causato una riduzione sostanziale delle ripartizioni dei contingenti a tutti gli importatori non tradizionali in tutti gli Stati membri. Il 2002 è stato caratterizzato dall'aumento significativo delle domande degli importatori britannici non tradizionali presso altri Stati membri, un fatto che sembra indicare il tentativo di eludere le disposizioni relative alle persone legate. Sono inoltre in corso inchieste in merito ad un certo numero di titolari di licenze del 2002 e del 2003 che potrebbero avere violato tali disposizioni. Gli anni 1998 o 1999 sono quindi gli anni rappresentativi più recenti della normale evoluzione degli scambi di prodotti in questione. Pertanto, gli importatori tradizionali devono dimostrare di aver importato prodotti originari della Cina, che sono oggetto dei contingenti in causa, nel corso del 1998 o del 1999.

(7) Ai fini della ripartizione della parte del contingente riservata agli importatori non tradizionali, l'esperienza precedente ha dimostrato che il metodo di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/94, basato sull'ordine cronologico di ricevimento delle domande, può risultare inadatto. Pertanto, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 520/94, è opportuno prevedere un'assegnazione proporzionale ai quantitativi richiesti sulla base di un esame parallelo delle domande di licenza d'importazione effettivamente presentate, conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 520/94.

(8) La Commissione ritiene necessario che gli operatori che presentano domande in qualità di importatori non tradizionali e che rientrano nella definizione di persone legate ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 881/2003 ⁽⁸⁾, possano presentare una sola domanda di licenza per ciascuna linea della parte riservata agli importatori non tradizionali. Al fine di escludere le domande di tipo speculativo, le quantità che ciascun importatore non tradizionale può richiedere dovrebbero essere limitate a un determinato volume.

⁽¹⁾ GU L 66 del 10.3.1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.

⁽⁴⁾ GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 87 del 31.3.1994, pag. 47.

⁽⁶⁾ GU L 131 dell'1.6.1996, pag. 47.

⁽⁷⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 134 del 29.5.2003, pag. 1.

- (9) È opportuno fissare la parte di contingente riservata agli importatori tradizionali al 75 % e la parte riservata agli importatori non tradizionali al 25 %.
- (10) Risulta inoltre opportuno trasferire i quantitativi inutilizzati dagli importatori non tradizionali agli importatori tradizionali, in modo che tali quantità vengano assegnate nell'anno in cui sono state attribuite.
- (11) Ai fini della partecipazione alla ripartizione dei contingenti, è opportuno fissare il periodo per la presentazione delle domande di licenza d'importazione da parte degli importatori tradizionali e degli importatori non tradizionali.
- (12) Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le informazioni relative alle domande di licenza d'importazione ricevute, secondo le modalità di cui all'articolo 8, del regolamento (CE) n. 520/94. Le informazioni relative alle importazioni precedenti degli importatori tradizionali devono essere espresse nell'unità del contingente interessato.
- (13) Considerato che il 1° maggio 2004 aderiranno all'Unione europea i nuovi paesi, è opportuno assegnare il contingente 2004 in due frazioni: la prima da gennaio 2004 ad aprile 2004 agli importatori degli attuali Stati membri e la seconda da maggio 2004 a dicembre 2004 agli importatori di tutti i paesi che saranno Stati membri dal maggio 2004 in poi.
- (14) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei contingenti istituito dall'articolo 22, del regolamento (CE) n. 520/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni specifiche relative alla gestione dei contingenti quantitativi di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 427/2003 che modifica il regolamento (CE) n. 519/94 per l'anno 2004.

Considerato l'allargamento dell'Unione europea previsto per il maggio 2004, i contingenti saranno assegnati in due frazioni distinte. Con il presente regolamento si assegnano i contingenti relativi al periodo da gennaio 2004 ad aprile 2004.

Il regolamento (CE) n. 738/94 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94 si applica, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento.

Articolo 2

1. I contingenti quantitativi di cui all'articolo 1 vengono assegnati applicando il metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 520/94.

2. La parte di ciascun contingente quantitativo riservata rispettivamente agli importatori tradizionali e agli importatori non tradizionali è specificata nell'allegato I del presente regolamento.

3. a) La parte riservata agli importatori non tradizionali dev'essere assegnata applicando il metodo di ripartizione proporzionale ai quantitativi richiesti. La quantità che può essere richiesta da ciascun importatore non può superare quella indicata all'allegato II.
- b) Gli operatori ritenuti essere persone legate ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 possono presentare esclusivamente singole domande di autorizzazione per la parte di contingente riservata agli importatori non tradizionali concernente le merci descritte nella domanda. Oltre alla dichiarazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 738/94, modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 983/96, le domande di licenza per le parti di contingente destinate agli importatori non tradizionali recano una dichiarazione secondo la quale il richiedente non è legato ad alcun altro operatore che abbia presentato una domanda per la parte in questione riservata ad importatori non tradizionali.
- c) I quantitativi riservati agli importatori non tradizionali che non vengono assegnati saranno aggiunti ai quantitativi riservati agli importatori tradizionali.

Articolo 3

Le domande di licenza d'importazione sono presentate alle autorità competenti di cui all'allegato III del presente regolamento, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* fino alle ore 15, ora di Bruxelles, del 19 settembre 2003.

Articolo 4

1. Ai fini della ripartizione della parte di ciascun contingente riservata agli importatori tradizionali, sono considerati importatori «tradizionali» gli operatori che possono comprovare di aver effettuato importazioni nell'anno civile 1998 o 1999.

2. I giustificativi di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 520/94 devono fare riferimento all'immissione in libera pratica dei prodotti originari della Repubblica popolare cinese oggetto dei contingenti quantitativi di cui alla domanda di licenza nel corso dell'anno civile 1998 o 1999, come indicato dall'importatore.

3. In alternativa ai giustificativi di cui al primo trattino dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 520/94, il richiedente può allegare alla domanda di licenza un giustificativo redatto e certificato dalle competenti autorità nazionali, sulla base dei dati doganali di cui dispongono, relativo alle importazioni dei prodotti interessati effettuate nell'anno civile 1998 o 1999 per il suo tramite o, se del caso, attraverso l'operatore di cui ha ripreso l'attività.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 10, ora di Bruxelles, del 15 ottobre 2003, le informazioni relative al numero e al volume totale delle domande di licenza d'importazione nonché, per le domande presentate dagli importatori tradizionali, il volume delle importazioni precedenti realizzate dagli importatori tradizionali nel corso del periodo di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 6

Entro il 15 novembre 2003, la Commissione adotta i criteri quantitativi in base ai quali le autorità nazionali competenti devono soddisfare le domande degli importatori.

Articolo 7

La durata di validità delle licenze d'importazione è di un anno a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2003.

Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Ripartizione dei contingenti

Designazione delle merci	Codice SA/NC	Quota riservata agli importatori tradizionali 75 %	Quota riservata agli importatori non tradizionali 25 %
Calzature dei codici SA/NC	ex 6402 99 ⁽¹⁾	13 650 776 paia	4 550 259 paia
	6403 51 6403 59	1 067 332 paia	355 777 paia
	ex 6403 91 ⁽¹⁾ ex 6403 99 ⁽¹⁾	4 225 827 paia	1 408 609 paia
	ex 6404 11 ⁽²⁾	6 355 749 paia	2 118 583 paia
	6404 19 10	11 121 637 paia	3 707 212 paia
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana, del codice SA/NC	6911 10	21 027 tonnellate	7 009 tonnellate
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toilette, di ceramica esclusa la porcellana, del codice SA/NC	6912 00	15 909 tonnellate	5 303 tonnellate

⁽¹⁾ Escluse calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attenuare gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

⁽²⁾ Escluse:

- a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
- b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attenuare gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ALLEGATO II

Quantitativo massimo che può essere richiesto da ciascun importatore non tradizionale

Designazione delle merci	Codice SA/NC	Quantitativo massimo predeterminato
Calzature dei codici SA/NC	ex 6402 99 ⁽¹⁾	5 000 paia
	6403 51 6403 59	5 000 paia
	ex 6403 91 ⁽¹⁾ ex 6403 99 ⁽¹⁾	5 000 paia
	ex 6404 11 ⁽²⁾	5 000 paia
	6404 19 10	5 000 paia
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana, del codice SA/NC	6911 10	5 tonnellate
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana, del codice SA/NC	6912 00	5 tonnellate

⁽¹⁾ Escluse calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attenuare gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

⁽²⁾ Escluse:

- a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
- b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attenuare gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ALLEGATO III

ELENCO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI

1. BELGIO

Service public fédéral «Économie, PME, classes moyennes et Énergie»

Administration du potentiel économique
Politiques d'accès aux marchés, Service «Licences»

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie

Bestuur Economisch Potentieel
Markttoegangsbeleid, Dienst Vergunningen
Rue Général-Leman 60, Generaal Lemanstraat 60
B-1040 Bruxelles/Brussel

Tel. (32-2) 206 58 16

Fax (32-2) 230 83 22/231 14 84

2. DANIMARCA

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Vejlsøvej 29
DK-8600 Silkeborg
Tel. (45) 35 46 60 30
Fax (45) 35 46 64 01

3. GERMANIA

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35
D-65760 Eschborn
Tel. (49) 619 69 08-0
Fax (49) 619 69 42 26 / (49) 6196 908-800

4. GRECIA

**Ministry of Economy & Finance
General Directorate of Policy Planning & Implementation****Directorate of International Economic Issues**

1, Kornarou Street
GR-Athens 105-63
Tel. (30-210) 328 60 31/328 60 32
Fax (30-210) 328 60 94/328 60 59

5. SPAGNA

Ministerio de Economía y Hacienda

Dirección General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Fax (34 913) 49 38 94 913/49 37 78
Fax (34) 913 49 38 32/913 49 37 40

6. FRANCIA

Service des titres du commerce extérieur

8, rue de la Tour-des-Dames
F-75436 Paris Cedex 09
Tel. (33-1) 55 07 46 69/95
Fax (33-1) 55 07 48/32 34 35

7. IRLANDA

Department of Enterprise, Trade and Employment

Licensing Unit, Block C
Earlsfort Centre
Hatch Street
Dublin 2
Ireland
Tel. (353-1) 631 25 41
Fax (353-1) 631 25 62

8. ITALIA

Ministero del Commercio con l'estero

Direzione Generale per la Politica commerciale e la gestione del regime degli scambi — Disivione VII

Viale America, 341
I-00144 Roma
Tel. (39) 06 599 31/06 59 93 24 19/06 59 93 24 00
Fax (39) 06 592 55 56

9. LUSSEMBURGO

Ministère des affaires étrangères

Office des licences
Boîte postale 113
L-2011 Luxembourg
Tel. (352) 22 61 62
Fax (352) 46 61 38

10. PAESI BASSI

Belastingdienst/Douane

Engelse Kamp 2
Postbus 30003
9700 RD Groningen
Nederland
Tel. (31-50) 523 91 11
Fax (31-50) 523 22 10

11. AUSTRIA

**Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Außenwirtschaftsadministration**

Abteilung C2/2
Stubenring 1
A-1011 Wien
Tel. (43) 1 71 10 00
Fax (43) 17 11 00 83 86

12. PORTOGALLO

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo, Edifício da Alfândega de Lisboa
Largo do Terreiro do Trigo
P-1100 Lisboa
Tel. (351-21) 881 42 63
Fax (351-21) 881 42 61

13. FINLANDIA

Tullihallitus/Tullstyrelsen
Erottajankatu/Skillnadsgatan 2
FIN-00101 Helsinki/Helsingfors
Tel. (358-9) 6141
Fax (358-9) 614 28 52

14. SVEZIA

Kommerskollegium
Box 6803
S-113 86 Stockholm
Tel. (46-8) 690 48 00
Fax (46-8) 30 67 59

15. REGNO UNITO

Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House
West Precinct
Billingham
TS23 2NF
United Kingdom
Tel. (44-1642) 36 43 33/36 43 34
Fax (44-1642) 53 35 57

**REGOLAMENTO (EURATOM) N. 1352/2003 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2003**

recante modifica del regolamento (CE) n. 1209/2000 che definisce le procedure per effettuare le comunicazioni prescritte ai sensi dell'articolo 41 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli da 41 a 44,

viste le disposizioni del regolamento (Euratom) del Consiglio n. 2587/1999, del 2 dicembre 1999 ⁽¹⁾, che definisce i progetti di investimento che devono essere comunicati alla Commissione ai sensi dell'articolo 41 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) Per accrescere la trasparenza e la certezza del diritto è necessario rafforzare le regole e formalizzare le prassi applicate dalla Commissione per discutere ed esaminare progetti di investimento che sono connessi agli obiettivi del trattato Euratom.

(2) I progetti di investimento relativi a nuovi impianti nonché alle sostituzioni o trasformazioni rispondenti ai criteri definiti dal Consiglio nel regolamento (Euratom) n. 2587/1999 devono essere comunicati alla Commissione mediante un formulario che può essere inviato in formato cartaceo o elettronico. A fini di certezza del diritto è necessario confermare alla persona o all'impresa che ha effettuato una comunicazione l'avvenuto ricevimento della stessa da parte della Commissione.

(3) Il termine entro il quale la Commissione deve esaminare, discutere e adottare il proprio punto di vista a norma dell'articolo 43 del trattato Euratom deve essere fissato in due mesi dal ricevimento della comunicazione completa. Le osservazioni o i commenti fatti da terzi devono essere trasmessi dalla Commissione alla persona o all'impresa per eventuali osservazioni. A fini di certezza del diritto, l'esame e la discussione devono concludersi con una raccomandazione a norma dell'articolo 124 del trattato Euratom.

(4) In tutti i casi in cui, dopo un esame preliminare, la Commissione ritenga che sussistano dubbi per quanto attiene agli obiettivi del trattato Euratom, alla luce del regolamento (Euratom) n. 2587/1999, occorre avviare un procedimento dettagliato di esame e di discussione, volto a consentire alla Commissione di ottenere le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi ad essa incombenti a norma del trattato Euratom e dar modo alle imprese di trasmettere le proprie osservazioni.

(5) Dopo esame delle osservazioni presentate dalle persone e dalle imprese interessate, la Commissione deve formulare una raccomandazione, non appena i dubbi siano dissipati.

(6) Ai fini di uno sviluppo coordinato degli investimenti nel settore nucleare, bisogna controllare attentamente le misure infine adottate dalle persone o dalle imprese interessate in conformità alla raccomandazione formulata dalla Commissione.

(7) Al fine di assicurare un'applicazione corretta ed efficace delle disposizioni del trattato Euratom, la Commissione deve poter revocare la propria raccomandazione qualora fosse basata su informazioni inesatte.

(8) È opportuno informare il pubblico dei progetti di investimento, rispettando al tempo stesso il principio del necessario consenso degli Stati membri e delle persone e imprese interessate di cui all'articolo 44 del trattato Euratom. Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto occorre pubblicare tutti i progetti di investimento e le raccomandazioni adottate. La Commissione deve anche pubblicare una relazione annuale relativa all'applicazione delle raccomandazioni formulate e alle misure specifiche adottate dalle persone e imprese interessate per conformarsi al punto di vista della Commissione.

(9) Qualora gli investimenti non siano necessari per conseguire gli obiettivi del trattato Euratom o vadano oltre gli stessi, ovvero il loro finanziamento pubblico falsi o minacci di falsare la concorrenza nel mercato interno, il presente regolamento si applica fatta salva l'applicazione del trattato CE.

(10) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1209/2000 ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1209/2000 è modificato come segue:

1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento (Euratom) n. 1209/2000 della Commissione, dell'8 giugno 2000, che definisce le procedure per l'esame delle comunicazioni prescritte ai sensi dell'articolo 41 del trattato Euratom;»

⁽¹⁾ GU L 315 del 9.12.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 138 del 9.6.2000, pag. 12.

2) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1. I progetti di investimento relativi ai nuovi impianti nonché alle sostituzioni o trasformazioni rispondenti ai criteri relativi alla natura e all'entità definiti dal regolamento (Euratom) n. 2587/1999 sono comunicati alla Commissione mediante il formulario di cui all'allegato del presente regolamento.

Il formulario può essere inviato in formato cartaceo o elettronico.

2. La Commissione informa immediatamente le persone o le imprese interessate del ricevimento della comunicazione.»

3) sono inseriti i seguenti articoli da 3 bis a 3 septies:

«Articolo 3 bis

1. La Commissione esamina la comunicazione non appena questa le è pervenuta. Essa espone il proprio punto di vista in una raccomandazione.

2. Qualora la Commissione, dopo esame, ritenga che il progetto di investimento comunicato non solleva dubbi relativamente agli obiettivi del trattato Euratom e alla conformità del progetto allo stesso, essa ne dà atto ed espone il proprio punto di vista sotto forma di una raccomandazione trasmessa alle persone, alle imprese e allo Stato membro interessati.

3. Qualora la Commissione, dopo esame, ritenga che il progetto di investimento comunicato solleva dubbi relativamente agli obiettivi del trattato Euratom e alla conformità del progetto allo stesso, essa avvia un procedimento dettagliato di esame per discutere in modo approfondito tutti gli aspetti del progetto di investimento connessi agli obiettivi di detto trattato.

4. La raccomandazione di cui al paragrafo 2 e l'avvio del procedimento dettagliato di esame di cui al paragrafo 3 devono essere effettuati entro due mesi. Il periodo decorre dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione conforme alle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (Euratom) n. 2587/1999. La comunicazione si considera completa se entro due mesi dal suo ricevimento, o dal ricevimento di ogni informazione supplementare richiesta, la Commissione non richiede ulteriori informazioni.

5. Se la Commissione non ha formulato la raccomandazione di cui al paragrafo 2, entro il termine di cui al paragrafo 4, il progetto di investimento è ritenuto conforme agli obiettivi ed alle disposizioni del trattato Euratom.

Articolo 3 ter

1. Qualora la Commissione ritenga che le informazioni fornite dalla persona o dall'impresa interessata in relazione ad un progetto di investimento comunicate siano incom-

plete, richiede tutte le informazioni necessarie. Se la persona o l'impresa interessata risponde a tale richiesta, la Commissione la informa del ricevimento della risposta.

2. Se la persona o l'impresa interessata non fornisce le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione o fornisce informazioni incomplete, la Commissione invia un sollecito, fissando un congruo termine supplementare entro il quale esse devono essere fornite.

Articolo 3 quater

1. All'avvio del procedimento dettagliato di esame la Commissione riassume le questioni rilevanti in fatto e in diritto e include una sua valutazione preliminare sul progetto di investimento in relazione alle disposizioni e agli obiettivi del trattato Euratom e del regolamento (Euratom) n. 2587/1999. La Commissione invita le persone o le imprese interessate a formulare le loro osservazioni e a discutere ulteriormente con essa entro un termine stabilito, di norma non superiore a due mesi.

2. Si raccomanda alle persone e alle imprese interessate di non attuare il progetto di investimento prima che la Commissione abbia adottato una raccomandazione sul relativo progetto o sia giustificato ritenere che esso sia conforme agli obiettivi di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 5.

Articolo 3 quinquies

1. Se la Commissione ritiene che a seguito di discussione o modifiche della persona o dell'impresa interessata, il progetto di investimento sia conforme agli obiettivi e alle disposizioni del trattato Euratom, ufficializza il proprio punto di vista in una raccomandazione comunicata alle persone, alle imprese e allo Stato membro interessati.

2. Se la Commissione ritiene che a seguito di discussione o modifiche della persona o dell'impresa interessata il progetto di investimento non sia conforme agli obiettivi e alle disposizioni del trattato Euratom, essa ufficializza il proprio punto di vista in una raccomandazione comunicata alle persone, alle imprese e allo Stato membro interessati.

3. I punti di vista a norma dei paragrafi 1 e 2 sono adottati non appena risultino eliminati i dubbi di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 3. Per quanto possibile, la Commissione si adopera a formulare una raccomandazione entro sei mesi dall'avvio della procedura dettagliata di esame.

4. Decorso il periodo di cui al paragrafo 3 e se la persona o l'impresa interessata ne fa richiesta, la Commissione entro due mesi adotta una raccomandazione in base alle informazioni in suo possesso.

Articolo 3 sexies

Adottata la raccomandazione sul progetto di investimento, la Commissione controlla e, se necessario, discute con le persone o le imprese interessate le misure concrete adottate o che esse intendono adottare in conformità alla raccomandazione della Commissione.

Articolo 3 septies

La Commissione può revocare una raccomandazione adottata a norma degli articoli 3 bis e 3 ter, se le informazioni costituenti il fattore determinante dell'adozione della raccomandazione erano inesatte, dopo aver dato alle persone o alle imprese interessate la possibilità di presentare osservazioni.

Prima di revocare una raccomandazione e di adottarne una nuova, la Commissione avvia la procedura dettagliata di esame di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 3.»

4) sono inseriti i seguenti articoli 4 bis e 4 ter:

«Articolo 4 bis

La Commissione trasmette alle persone o alle imprese che hanno comunicato un progetto di investimento eventuali commenti o osservazioni di terzi sui progetti, tali da influenzare la raccomandazione che sarà adottata.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2003.

Articolo 4 ter

1. La Commissione, con il consenso degli Stati membri, delle persone e delle imprese interessate, pubblica i progetti di investimento che le sono stati inviati, le osservazioni e le raccomandazioni formulate a norma del presente regolamento.

2. La Commissione pubblica una relazione annuale relativa all'applicazione delle raccomandazioni formulate e alle misure concrete adottate dalle persone e imprese interessate a seguito del punto di vista espresso dalla Commissione.

Se necessario, tale relazione rispetta le norme sul segreto professionale, qualora non venga dato il consenso di cui all'articolo 44 del trattato Euratom.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione
Loyola DE PALACIO
Vicepresidente

**REGOLAMENTO (CE) N. 1353/2003 DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 2003**

relativo alla sospensione della pesca del capelin da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1091/2003 ⁽⁴⁾, stabilisce le quote dei totali ammissibili di cattura di capelin attribuite alla Comunità per il 2003.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito la quota del totale ammissibile di cattura assegnata alla Comunità.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di capelin nelle acque della zona V, XIV (acque della Groenlandia) da parte di navi battenti bandiera di

uno Stato membro o immatricolate in uno Stato membro hanno esaurito la quota del totale ammissibile di cattura assegnata alla Comunità per il 2003. Poiché la Groenlandia ha vietato la pesca di questo stock a decorrere dal 13 luglio 2003, è opportuno fissare questa data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di capelin nelle acque della zona V, XIV (acque della Groenlandia) da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolate in uno Stato membro abbiano esaurito la quota del totale ammissibile di cattura assegnata alla Comunità per il 2002.

La pesca del capelin nelle acque della zona V, XIV (acque della Groenlandia) praticata da navi battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolate in uno Stato membro è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle catture di tale stock da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a partire dal 13 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2003.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 157 del 26.6.2003, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1354/2003 DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 2003

che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione allo stato tal quale per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1168/2003 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) L'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità richiamati nel regolamento (CE) n. 1168/2003, ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza induce a modificare le restituzioni all'esportazione attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

Articolo 1

La restituzione da accordare all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CE) n. 1260/2001 esportati come tali, e fissata all'allegato del regolamento (CE) n. 1168/2003, è modificata conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 61.

ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE PER GLI SCIROPPI ED ALCUNI ALTRI PRODOTTI DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO ESPORTATI COME TALI

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1702 40 10 9100	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	45,51 ⁽¹⁾
1702 60 10 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	45,51 ⁽¹⁾
1702 60 80 9100	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	86,47 ⁽²⁾
1702 60 95 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4551 ⁽³⁾
1702 90 30 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	45,51 ⁽¹⁾
1702 90 60 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4551 ⁽³⁾
1702 90 71 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4551 ⁽³⁾
1702 90 99 9900	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4551 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
2106 90 30 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	45,51 ⁽¹⁾
2106 90 59 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4551 ⁽³⁾

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

S00: Tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità) ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999 e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

⁽¹⁾ Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽²⁾ Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽³⁾ L'importo di base non si applica agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽⁴⁾ L'importo non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).

REGOLAMENTO (CE) N. 1355/2003 DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 2003

che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e l'articolo 27, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° luglio 2003, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1162/2003 della Commissione ⁽³⁾.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 760/2003 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 760/2003 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 44.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 30 luglio 2003, che modifica tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Prodotto	Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg ⁽¹⁾	
	In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
Zucchero bianco	45,51	45,51

⁽¹⁾ Dal 1° luglio 2003 questi tassi non sono applicabili alle merci non comprese nell'allegato I del trattato esportate in Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica ceca, Repubblica Slovacca o Slovenia e alle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2003 esportate in Ungheria.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2003

relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli

[notificata con il numero C(2003) 2626]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/564/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità ⁽¹⁾, come modificata da ultimo dalla direttiva 90/232/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Le relazioni tra gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri, come definiti all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 72/166/CEE (chiamati nel prosieguo «Bureau»), e quelli della Repubblica Ceca, dell'Ungheria, della Norvegia, della Slovacchia e della Svizzera erano disciplinate da convenzioni complementari alla convenzione tipo del 2 novembre 1951 stipulata dai Bureau appartenenti al sistema della carta verde (chiamate nel prosieguo «convenzioni complementari»). Le convenzioni complementari fissavano le modalità pratiche di abolizione dei controlli di assicurazione per i veicoli che stazionavano abitualmente nel territorio di tutti questi paesi.
- (2) La Commissione ha adottato in seguito decisioni intese a prescrivere a ciascuno Stato membro di astenersi, conformemente alla direttiva 72/166/CEE, dall'effettuare il controllo dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli soggetti alle convenzioni complementari che stazionano abitualmente nel territorio di un altro Stato membro o di uno dei predetti paesi terzi.

- (3) Gli uffici nazionali di assicurazione hanno rivisto e unificato i testi delle convenzioni complementari e le hanno sostituite con una convenzione unica, chiamata nel prosieguo «convenzione multilaterale di garanzia», che è stata stipulata a Madrid il 15 marzo 1991 nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 72/166/CEE. La convenzione multilaterale di garanzia è stata allegata alla decisione 91/323/CEE ⁽³⁾.
- (4) La Commissione ha adottato in seguito le decisioni 93/43/CEE ⁽⁴⁾, 97/828/CE ⁽⁵⁾, 99/103/CE ⁽⁶⁾ e 2001/160/CE ⁽⁷⁾ che prescrivono a ciascuno Stato membro di astenersi, conformemente alla direttiva 72/166/CEE, dall'effettuare il controllo dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di un altro Stato membro o nel territorio dell'Islanda, della Slovenia, della Croazia e di Cipro.
- (5) La «convenzione tra gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri dello Spazio economico europeo e di altri Stati associati» è stata conclusa il 30 maggio 2002 a Rethymno (Creta), conformemente ai principi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 72/166/CEE. L'appendice 1 di tale convenzione riunisce in un unico documento (regolamento generale) tutte le disposizioni della convenzione tipo interbureaux e della convenzione multilaterale di garanzia. Tale regolamento generale sostituisce le due predette convenzioni dal 1° agosto 2003.
- (6) Pertanto le decisioni 91/323/CEE, 93/43/CEE, 97/828/CE, 99/103/CE e 2001/160/CE devono essere abrogate il 1° agosto 2003,

⁽³⁾ GU L 177 del 5.7.1991, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 16 del 25.1.1993, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 343 del 13.12.1997, pag. 25.

⁽⁶⁾ GU L 33 del 6.2.1999, pag. 25.

⁽⁷⁾ GU L 57 del 27.2.2001, pag. 56.

⁽¹⁾ GU L 103 del 2.5.1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 129 del 19.5.1990, pag. 33.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A partire dal 1° agosto 2003 ciascuno Stato membro si astiene dall'effettuare il controllo dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di un altro Stato membro o nel territorio della Repubblica ceca, della Croazia, di Cipro, dell'Ungheria, dell'Islanda, della Norvegia, della Slovacchia, della Slovenia e della Svizzera, che sono soggetti alla «convenzione tra gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri dello Spazio economico europeo e di altri Stati associati» del 30 maggio 2002 allegata come appendice alla presente decisione.

Articolo 2

Le decisioni 91/323/CEE, 93/43/CEE, 97/828/CE, 99/103/CE e 2001/160/CE sono abrogate il 1° agosto 2003.

Articolo 3

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dei provvedimenti che essi adottano per l'applicazione della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2003.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

ALLEGATO

APPENDICE

Convenzione tra gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri dello Spazio economico europeo e di altri Stati associati del 30 maggio 2002

PREAMBOLO

Considerando che la direttiva 72/166/CEE del Consiglio del 24 aprile 1972 (prima direttiva assicurazione autoveicoli) prevede che gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri (chiamati nel prosieguo «Bureaux») devono concludere tra loro un accordo in base al quale ciascun Bureau si rende garante della liquidazione delle richieste di risarcimento derivanti da incidenti verificatisi sul suo territorio e provocati dalla circolazione di veicoli che stazionano abitualmente sul territorio di un altro Stato membro, siano essi assicurati o meno, secondo le condizioni fissate dalla sua legislazione nazionale sull'assicurazione obbligatoria;

considerando che la predetta direttiva prevede che i veicoli che stazionano abitualmente in un paese terzo siano considerati come veicoli che stazionano abitualmente nella Comunità se i Bureaux di tutti gli Stati membri si rendono individualmente garanti — ciascuno secondo le condizioni fissate dalla propria legislazione nazionale relativa all'assicurazione obbligatoria — della liquidazione delle richieste di risarcimento derivanti da incidenti verificatisi sul loro territorio e provocati dalla circolazione di questi veicoli;

considerando che, in applicazione di queste disposizioni i Bureaux degli Stati membri e i Bureaux di altri Stati hanno concluso diverse convenzioni volte a soddisfare le prescrizioni della direttiva e che successivamente questi Bureaux hanno deciso di sostituire queste convenzioni con una convenzione unica denominata convenzione multilaterale di garanzia tra uffici nazionali di assicurazione firmata a Madrid il 15 marzo 1991;

considerando che nel corso dell'assemblea generale svoltasi a Rethymno (Creta) il 30 maggio 2002 il consiglio dei Bureaux ha deciso di riunire le disposizioni che disciplinano le relazioni tra i Bureaux contenute nella convenzione tipo interbureaux e nella convenzione multilaterale di garanzia tra uffici nazionali di assicurazione in un unico documento intitolato «regolamento generale»;

i Bureaux firmatari hanno concluso la convenzione seguente:

Articolo 1

I Bureaux firmatari si impegnano, nel quadro delle loro relazioni reciproche, a rispettare le disposizioni obbligatorie e facoltative che figurano nella sezione III e, laddove applicabile, nella sezione II del regolamento generale adottato dal consiglio dei Bureaux il 30 maggio 2002, di cui figura una copia nell'appendice 1 della presente convenzione.

Articolo 2

I Bureaux firmatari si conferiscono reciprocamente, a loro nome e a nome dei loro membri, il potere di liquidare amichevolmente ogni richiesta di risarcimento e di ricevere le notificazioni di tutte le azioni giudiziarie e extragiudiziarie che possano implicare il pagamento di danni derivanti da incidenti che rientrano nel campo di applicazione del predetto regolamento generale.

Articolo 3

L'impegno di cui all'articolo 1 entrerà in vigore il 1° luglio 2003, data alla quale subentrerà alla convenzione tipo interbureaux e alla convenzione multilaterale di garanzia tra uffici nazionali di assicurazione che attualmente vincolano i firmatari della presente convenzione.

Articolo 4

La presente convenzione viene conclusa per un periodo di tempo indeterminato. Tuttavia ciascun Bureau firmatario può decidere di recedere dalla convenzione tramite comunicazione scritta della sua decisione al segretario generale del consiglio dei Bureaux che informerà immediatamente gli altri Bureaux firmatari e la Commissione dell'Unione europea. Tale recesso entrerà in vigore alla scadenza di un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di spedizione della predetta notifica. Il Bureau firmatario interessato resta responsabile, alle condizioni previste dalla presente convenzione e dai suoi allegati, di soddisfare tutte le richieste di risarcimento derivanti da incidenti verificatisi fino alla scadenza del periodo indicato in precedenza.

Articolo 5

La presente convenzione è conclusa tra i Bureaux firmatari menzionati in appresso, per quanto riguarda i territori per i quali ciascuno di loro è competente, sotto forma di tre originali in inglese e in francese.

Un esemplare in ciascuna delle due lingue sarà depositato rispettivamente presso il segretariato del consiglio dei Bureaux, il segretariato generale del comitato europeo delle assicurazioni e la Commissione dell'Unione europea.

Il segretario generale del consiglio dei Bureaux rilascerà copie conformi della presente convenzione a ciascun Bureau firmatario.

Fatto a Rethymno (Creta), il 30 maggio 2002.

Austria, per il Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs: Günter Albrecht, Secretary & Manager

Belgio, per il Bureau Belge des Assureurs Automobiles: Alain Pire, Directeur-Secrétaire Général

Svizzera (e Liechtenstein), per lo Swiss National Bureau of Insurance: Martin Metzler, President

Cipro, per il Motor Insurers' Fund: Aristos Pissiris, President e Andreas Charalambides, Manager/Secretary

Repubblica ceca, per il Česká Kancelár Pojistitelu: Jakub Hradec, Chief Executive

Germania, per il Deutsches Büro Grüne Karte e.V.: Ulf Lemor, Managing Director

Danimarca (e le Isole Faroe), per il Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring: Steen Leth Jeppesen, Managing Director

Spagna, per la Oficina Española de Aseguradores de Automóviles: José Ignacio Lillo Cebrián, President

Francia, per il Bureau Central Français: Alain Bouchon, Président

Finlandia, per il Liikennevakuutuskeskus: Mr Olli Latola, Chairman of the Board e Mrs Ulla Niku-Koskinen, Managing Director

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Isole della Manica, Gibilterra e Isola di Man, per il Motor Insurers' Bureau: James Read, Chief Executive

Grecia, per il Motor Insurer's Bureau: Michael Psalidas, Chairman e George Tzanis, Secretary General

Ungheria, per il Hungarian Motor Insurance Bureau: István Ragályi, Managing Director

Croazia, per il Hrvatski Ured Za Osiguranje: Ante Lui, General Manager

Italia (e Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano), per l'Ufficio centrale italiano (UCI): Raffaele Pellino, presidente

Irlanda, per il Motor Insurers' Bureau: Michael Halligan, Chief Executive

Islanda, per l'Alþjóðlegar Bifreidatryggingar á Islandi: Sigmar Ármannsson, Managing Director

Lussemburgo, per il Bureau Luxembourgeois des Assureurs: Paul Hammelmann, Secretary General

Norvegia, per il Trafikkforsikringsforeningen: Jan Gunnar Knudsen, Managing Director

Paesi Bassi, per il Nederlands Bureau de Motorrijtuigverzekeraar: Frank Robertson, Chairman

Portogallo, per il Gabinete Português de Carta Verde GPCV: Maria José Mesquita, Vice Chairman e Antonio Lourenço, Vogel

Svezia, per il Trafikförsäkringsföreningen: Ulf Blomgren, Managing Director

Slovacchia, per lo Slovenská kancelária poisťovateľov: Imrich Fekete, Chairman e Lydia Blaeková, Chief Executive

Slovenia, per lo Slovensko Zavarovalno Zdrueenje, GIZ: Tjaša Korbar, Head of the Green Card Bureau (per conto di Mirko Kalua, Director)

APPENDICE 1

REGOLAMENTO GENERALE DEL CONSIGLIO DEI BUREAUX

Preambolo

- (1) Considerando che il gruppo di lavoro dei trasporti su strada del comitato dei trasporti Interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ha indirizzato, nel 1949, ai governi degli Stati membri una raccomandazione⁽¹⁾ invitandoli a chiedere agli assicuratori che coprono i rischi di responsabilità civile in materia di circolazione stradale, di concludere accordi destinati a stabilire disposizioni uniformi e pratiche che permettano agli automobilisti di essere assicurati in maniera soddisfacente quando penetrano nei paesi in cui l'assicurazione contro questi rischi è obbligatoria.
- (2) Considerando che questa raccomandazione indicava che la creazione di un documento di assicurazione di un tipo uniforme sarebbe la misura più appropriata per raggiungere lo scopo proposto ed enunciava i principi fondamentali degli accordi da concludere tra gli assicuratori nei diversi paesi.
- (3) Considerando che la convenzione tra Bureaux il cui il testo è stato adottato nel novembre 1951 dai rappresentanti degli assicuratori degli Stati che, all'epoca, avevano risposto favorevolmente alla raccomandazione, ha rappresentato la base delle relazioni tra questi assicuratori.
- (4) Considerando che:
 - a) lo scopo del sistema comunemente chiamato «sistema della carta verde» è di facilitare la circolazione internazionale dei veicoli a motore permettendo che l'assicurazione di responsabilità civile relativa al loro uso risponda ai criteri imposti dal paese visitato e, quando accade un incidente, di garantire il risarcimento delle persone danneggiate conformemente alla legislazione di questi paesi;
 - b) la carta internazionale d'assicurazione («carta verde»), documento ufficialmente riconosciuto dalle autorità dei governi degli Stati che hanno accettato la raccomandazione delle Nazioni Unite, costituisce, in ogni paese attraversato, la prova dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile relativa all'uso del veicolo a motore che vi è descritto;
 - c) in ogni Stato partecipante è stato creato e ufficialmente riconosciuto un Bureau nazionale con lo scopo di garantire:
 - nei confronti del proprio governo il rispetto da parte dell'assicuratore straniero della legge applicabile nel paese e, entro tali limiti, il risarcimento delle persone danneggiate,
 - nei confronti del Bureau del paese attraversato l'impegno dell'assicuratore membro che assicura la responsabilità civile relativa all'uso del veicolo coinvolto nell'incidente,
 - d) in conseguenza di questa duplice missione assunta senza fini di lucro, ogni Bureau deve disporre d'una struttura finanziaria indipendente basata sulla solidarietà degli assicuratori autorizzati ad esercitare l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli a motore operanti nel proprio mercato nazionale permettendo loro di adempiere alle obbligazioni che scaturiscono dagli accordi che lo legano ad altri Bureaux.
- (5) Considerando che:
 - a) alcuni Stati, in vista di facilitare soprattutto il traffico stradale internazionale, hanno soppresso il controllo della carta verde alle loro frontiere, sulla base di accordi sottoscritti dai rispettivi Bureaux, principalmente basati sulla targa del veicolo;
 - b) con una direttiva del 24 aprile 1972⁽²⁾, il Consiglio ha proposto ai Bureaux degli Stati membri di sottoscrivere un tale accordo; che questo, denominato convenzione complementare tra bureaux, è stato firmato il 16 ottobre 1972;
 - c) ulteriori convenzioni, basate sugli stessi principi, hanno permesso di associarvi i Bureaux di altri paesi; che esse sono state riunite in un documento unico firmato il 15 marzo 1991 con il nome di convenzione multilaterale di garanzia.
- (6) Considerando che è opportuno riunire in un solo documento l'insieme delle disposizioni che regolano i rapporti tra Bureaux, il consiglio dei Bureaux ha adottato, in occasione dell'assemblea generale che si è tenuta a Rethymno (Creta) il 30 maggio 2002, il presente regolamento generale.

⁽¹⁾ Raccomandazione n. 5, adottata nel gennaio 1949, sostituita dall'allegato II della risoluzione d'insieme sulla facilitazione dei trasporti su strada, adottata dal gruppo di lavoro dei trasporti su strada del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (cfr. allegato I).

⁽²⁾ Direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (cfr. allegato II).

SEZIONE I

REGOLE GENERALI (DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE)*Articolo 1***Oggetto**

Questo regolamento generale ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra i Bureaux nazionali di assicurazione nel quadro dell'attuazione delle disposizioni della raccomandazione n. 5, adottata il 25 gennaio 1949 dal gruppo di lavoro dei trasporti su strada del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, alla quale si è sostituito l'allegato II della risoluzione d'insieme sulla facilitazione dei trasporti su strada (R.E.4), adottata dal gruppo di lavoro in occasione della sua 64ª sessione che si è tenuta dal 25 al 29 giugno 1984, così come figura nella sua ultima versione (di seguito denominata raccomandazione n. 5).

*Articolo 2***Definizioni**

Per l'applicazione del presente regolamento generale, i termini e le espressioni che seguono avranno il significato che loro attribuito qui sotto e nessun altro:

1. «Bureau nazionale di assicurazione» (di seguito denominato «Bureau»): significa l'organizzazione professionale, membro del consiglio dei Bureaux, costituita nel paese in cui essa è stabilita in conformità con la raccomandazione n. 5.
2. «Assicuratore»: significa ogni impresa autorizzata a esercitare l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli a motore.
3. «Membro»: significa ogni assicuratore aderente a un Bureau.
4. «Corrispondente»: significa ogni assicuratore o altra persona fisica o morale designata da uno o più assicuratori con il consenso del Bureau del paese in cui essa è stabilita, per la gestione e la liquidazione delle richieste di risarcimento scaturite da incidenti con l'implicazione di veicoli per i quali l'assicuratore o gli assicuratori in questione hanno emesso una polizza d'assicurazione e che sono accaduti in quel paese.
5. «Veicolo»: significa ogni veicolo a motore destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere legato a una strada ferrata, così come qualunque rimorchio, anche non agganciato, a condizione che questo veicolo a motore o questo rimorchio sia assoggettato all'obbligo dell'assicurazione nel paese in cui circola.
6. «Incidente»: significa ogni fatto che abbia causato un danno che, secondo la legge del paese in cui accade, può dare luogo all'applicazione dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di un veicolo.
7. «Persona danneggiata»: significa ogni persona che abbia diritto al risarcimento del danno causato da un veicolo.
8. «Richiesta»: significa una o più domande di risarcimento presentate da una persona danneggiata o dai suoi aventi diritto, risultante dallo stesso incidente.
9. «Polizza d'assicurazione»: significa un contratto di assicurazione obbligatoria rilasciato da un membro di un Bureau con lo scopo di assicurare la responsabilità civile che deriva dall'uso di un veicolo.
10. «Assicurato»: significa ogni persona la cui responsabilità civile è coperta da una polizza di assicurazione.
11. «Carta verde»: significa il certificato internazionale di assicurazione auto conforme ad uno dei modelli approvati dal consiglio dei Bureaux.
12. «Consiglio dei Bureaux»: significa l'organismo al quale aderiscono obbligatoriamente tutti i Bureaux, incaricato di dirigere e attuare il sistema internazionale d'assicurazione della responsabilità civile auto (detto «sistema della carta verde»).

*Articolo 3***Gestione delle richieste**

1. Quando un Bureau è informato dell'accadimento di un incidente sul territorio del paese per il quale è competente, con il coinvolgimento di un veicolo proveniente da un altro paese, deve procedere, senza attendere una richiesta formale, ad un'inchiesta sulle circostanze dell'incidente. Esso comunica, al più presto, questa informazione all'assicuratore che ha rilasciato la carta verde o la polizza d'assicurazione oppure, se del caso, al Bureau interessato. Tuttavia nessuna mancanza a questo riguardo può essere invocata contro di lui.

Quando, nel corso di queste inchieste, il Bureau constata che l'assicuratore del veicolo coinvolto è identificato e che un corrispondente di questo assicuratore è stato accettato in conformità con le disposizioni dell'articolo 4, trasmette senza ritardo l'informazione a questo corrispondente per ogni utile seguito.

2. Quando riceve una richiesta a seguito di incidente accaduto secondo le condizioni sopradescritte, il Bureau, se è stato accettato un corrispondente dell'assicuratore, gliela trasmette senza ritardo in vista della gestione e definizione da parte sua in base alle disposizioni dell'articolo 4. In caso contrario, esso informa immediatamente l'assicuratore che ha rilasciato la carta verde o la polizza d'assicurazione oppure, se del caso, il Bureau interessato, del fatto che ha ricevuto una richiesta e che si accinge a trattarla o a farla trattare da un mandatario di cui comunica l'identità.

3. Il Bureau è autorizzato a definire amichevolmente qualunque richiesta e a ricevere la notifica di ogni atto extragiudiziale o giudiziale che possa portare a un risarcimento.

4. Ogni richiesta deve essere trattata dal Bureau in piena autonomia e conformemente alle disposizioni legali e regolamentari applicabili nel paese di accadimento dell'incidente relative alla responsabilità, al risarcimento delle persone danneggiate e all'assicurazione auto obbligatoria, al meglio degli interessi dell'assicuratore che a rilasciato la carta verde o la polizza d'assicurazione o, se del caso, del Bureau interessato.

Esso ha competenza esclusiva in tutte le questioni relative all'interpretazione della legge applicabile nel paese dell'incidente (anche se essa rinvia alle disposizioni di legge di un altro paese) e alla definizione della richiesta. Fatta salva quest'ultima disposizione, il Bureau, su esplicita domanda, informa l'assicuratore o il Bureau interessato prima di prendere una decisione definitiva.

5. Tuttavia, quando la definizione prospettata eccede le condizioni e i limiti applicabili in virtù della legge sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile in vigore nel paese dell'incidente, pur essendo coperti dalla polizza che di assicurazione, esso deve consultare l'assicuratore relativamente alla parte della richiesta che eccede queste condizioni o limiti. L'accordo di questo assicuratore non è richiesto se la legge applicabile impone al Bureau l'obbligo di tenere conto di garanzie contrattuali eccedenti le condizioni o i limiti previsti dalla legge sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli a motore del paese in cui è accaduto l'incidente.

6. Il Bureau non può, di propria iniziativa, senza l'accordo scritto dell'assicuratore o del Bureau interessato, affidare la gestione di una richiesta a un mandatario che, in forza di obbligazioni contrattuali, è finanziariamente interessato a questa richiesta. Se agisce così senza tale consenso, il diritto al rimborso è ridotto alla metà delle somme che avrebbe potuto normalmente ricuperare.

Articolo 4

I corrispondenti

1. Salva contraria convenzione che lo lega ad altri Bureaux e/o con riserva di ogni disposizione legale o regolamentare nazionale, ogni Bureau fissa le condizioni alle quali accorda, rifiuta o revoca la propria approvazione ai corrispondenti stabiliti nel paese per il quale competente.

Tuttavia l'approvazione deve essere accordata d'ufficio se è richiesta a nome di un membro di un altro Bureau quando riguarda uno stabilimento di cui dispone questo membro nel paese del Bureau richiesto, a condizione che quest'ultimo sia autorizzato ad esercitare l'assicurazione di responsabilità civile relativa all'uso di veicoli a motore.

2. I Bureaux dei paesi membri dello Spazio economico europeo sono tenuti, quando tale domanda sia a loro indirizzata, ad accettare in qualità di corrispondenti i rappresentanti designati nel loro paese dagli assicuratori degli altri paesi membri in conformità con la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (¹). Salvo il caso di una mancanza grave alle obbligazioni previste dal presente articolo, l'approvazione così accordata non può essere revocata finché il corrispondente interessato conserva la qualità di rappresentante così come definita nella suddetta direttiva.

3. Solo i Bureaux, su richiesta di un loro membro, sono abilitati a trasmettere ad un altro Bureau la domanda d'approvazione di un corrispondente stabilito nel paese di questo Bureau. Questa domanda deve essere indirizzata per fax o per e-mail accompagnata dalla prova che il corrispondente proposto accetta l'approvazione richiesta.

Entro tre mesi dal giorno di ricevimento della richiesta, il Bureau accorda o rifiuta l'approvazione e comunica la sua decisione come pure la data di presa d'effetto al Bureau che ha trasmesso la domanda e al corrispondente interessato. Nel caso in cui non si sia ricevuta una risposta, l'approvazione si considera come accordata con effetto dallo scadere di tale termine.

4. Il corrispondente tratta, in conformità con le disposizioni legali e regolamentari applicabili nel paese di accadimento dell'incidente relative alla responsabilità, al risarcimento delle persone danneggiate e all'assicurazione obbligatoria auto, in nome del Bureau che l'ha approvato e per conto dell'assicuratore che ha domandato la sua approvazione, le richieste relative ad incidenti che vi sono accaduti e nel quale siano implicati veicoli assicurati dall'assicuratore che ha domandato la sua approvazione.

Quando la definizione prospettata eccede le condizioni o i limiti applicabili in virtù della legge sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto in vigore nel paese dell'incidente, pur essendo coperta dalla polizza di assicurazione, le disposizioni previste all'articolo 3, paragrafo 5, devono essere osservate dal corrispondente.

(¹) GU L 181 del 20.7.2000, pag. 65.

5. Il Bureau che concede l'approvazione a un corrispondente lo riconosce come esclusivamente competente a gestire e definire le richieste in nome del Bureau stesso e per conto dell'assicuratore che ha domandato la sua approvazione. Esso si obbliga ad informare le persone danneggiate di questa competenza e ad inoltrare al corrispondente tutte le comunicazioni relative a queste richieste. Tuttavia può sostituirsi al corrispondente nella gestione e definizione di una richiesta in qualunque momento e senza doversene giustificare.

6. Se, per qualunque ragione, il Bureau che ha accordato la propria approvazione deve risarcire una persona danneggiata al posto di un corrispondente, esso è direttamente rimborsato, secondo le condizioni fissate all'articolo 5, dal Bureau che ha trasmesso la domanda di approvazione.

7. Con riserva delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 4, il corrispondente è libero di concordare con l'assicuratore che ha domandato la sua approvazione le modalità di rimborso delle somme versate alle persone danneggiate così come il calcolo dell'onorario di gestione, senza tuttavia che questi siano opponibili ai Bureaux.

Quando un corrispondente non ottiene il rimborso delle somme anticipate per conto dell'assicuratore che ha domandato la sua approvazione, in conformità con le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 4, esso è rimborsato dal Bureau che l'ha approvato. Quest'ultimo viene rimborsato dal Bureau di cui è membro l'assicuratore in questione secondo le condizioni fissate all'articolo 5.

8. Quando un Bureau apprende che uno dei suoi membri decide di rinunciare ai servizi di un corrispondente, ne informa immediatamente il Bureau che ha accordato l'approvazione. Spetta a quest'ultimo fissare la data di presa d'effetto della fine dell'approvazione.

Quando il Bureau che ha concesso l'approvazione a un corrispondente decide di revocarla o apprende che il corrispondente desidera rinunciarvi, ne informa immediatamente i Bureaux che hanno trasmesso le domande d'approvazione relative a questo corrispondente. Li informa ugualmente della data di presa d'effetto della revoca o della fine dell'approvazione.

Articolo 5

Modalità di rimborso

1. Quando un Bureau o il mandatario designato a questo scopo ha proceduto alla definizione di tutte le richieste originate da uno stesso incidente, indirizza, nel termine massimo di un anno a partire dall'ultimo pagamento effettuato in favore di un danneggiato, per fax o per e-mail al membro del Bureau che ha rilasciato la carta verde o la polizza d'assicurazione oppure, se del caso, al Bureau interessato, una domanda di rimborso specificando:

- 1.1. le somme pagate a titolo di risarcimento ai danneggiati in virtù d'un accordo amichevole o in esecuzione di una decisione giudiziaria;
- 1.2. le somme pagate per servizi esterni inerenti la gestione e la definizione di ogni richiesta, oltre alle spese specificatamente esposte per le esigenze di una procedura giudiziaria che, in circostanze analoghe, sarebbero state ugualmente sopportate da un assicuratore stabilito nel paese dell'incidente;
- 1.3. l'onorario di gestione che copre tutte le altre spese, calcolato in conformità con le regole approvate dal Consiglio dei Bureaux.

Le somme previste all'articolo 5, paragrafo 1, punto 2, così come l'onorario minimo determinato dal consiglio dei Bureaux in conformità con l'articolo 5, paragrafo 1, punto 3, possono essere reclamati quando le richieste originate da un medesimo incidente non hanno dato luogo ad alcun risarcimento.

2. La domanda di rimborso deve precisare che l'ammontare richiesto è pagabile nel paese del beneficiario in moneta nazionale, al netto di qualunque spesa, nel termine di due mesi a partire dalla domanda e che, passato questo termine, un interesse di ritardo, calcolato al tasso del 12 % annuo a partire dalla data della domanda fino a quella del ricevimento da parte della banca del beneficiario della somma richiesta, è dovuto di pieno diritto.

La domanda di rimborso può ugualmente precisare che le somme formulate nella moneta nazionale sono pagabili in EUR, al corso ufficiale nel paese del Bureau richiedente alla data della richiesta.

3. Una somma richiesta non può in alcun caso comprendere le sanzioni, le cauzioni o tutte le altre penalità finanziarie imposte all'assicurato che, nel paese di accadimento dell'incidente, non rientrano nella garanzia prestata dall'assicurazione obbligatoria che copre la responsabilità civile derivante dall'uso dei veicoli.

4. Su richiesta del destinatario della domanda di rimborso, le pezze giustificative, ivi compresa la prova oggettiva che i risarcimenti dovuti ai danneggiati sono stati pagati, sono indirizzate senza ritardo, senza che ciò possa ritardare il rimborso.

5. Il rimborso delle somme previste all'articolo 5, paragrafo 1, punti 1 e 2, può essere richiesto secondo le condizioni previste nel presente articolo quando il Bureau non ha ancora definito tutte le richieste risultanti dal medesimo incidente. L'onorario di gestione previsto all'articolo 5, paragrafo 1, punto 3, può ugualmente essere richiesto se la somma il cui rimborso è richiesto a titolo principale eccede l'ammontare fissato dal Consiglio dei Bureaux.

6. Quando, dopo il pagamento della domanda di rimborso, una pratica relativa ad una richiesta è riaperta, o quando è presentata una nuova richiesta originata dallo stesso incidente, il saldo da pagare per onorario di gestione, se ne esiste uno, dovrà essere calcolato in conformità con le disposizioni in vigore al momento in cui la domanda di rimborso è presentata con riferimento alla pratica riaperta, o alla nuova richiesta.

7. Non può essere richiesto alcun onorario di gestione quando l'incidente non ha dato luogo ad una richiesta di risarcimento.

*Articolo 6***Obbligazione di garanzia**

1. Ogni Bureau garantisce il rimborso degli importi richiesti ai propri membri in conformità con le disposizioni previste all'articolo 5 dal Bureau del paese nel quale è accaduto l'incidente o dal mandatario designato a questo scopo.

Quando un membro non effettua il pagamento che gli viene richiesto nel termine di due mesi previsto all'articolo 5, il Bureau al quale aderisce questo membro, dopo avere ricevuto la chiamata in garanzia indirizzata dal Bureau del paese nel quale è accaduto l'incidente o dal mandatario designato a questo scopo, provvede esso stesso al rimborso secondo le condizioni sotto descritte.

Il Bureau debitore della garanzia dispone di un termine di un mese per effettuare il pagamento. Allo scadere di questo termine, sarà dovuto di pieno diritto un interesse di ritardo, calcolato al tasso annuo del 12 % a partire dalla data della chiamata in garanzia fino a quella del ricevimento da parte della banca del beneficiario della somma richiesta.

Questa chiamata in garanzia deve essere indirizzata, per fax o per e-mail, nel termine di dodici mesi a partire dall'invio della domanda di rimborso prevista all'articolo 5. Trascorso questo termine, impregiudicati eventuali interessi di ritardo di cui sarebbe esso stesso responsabile, il Bureau debitore della garanzia non sarà tenuto a pagare che l'ammontare richiesto al proprio membro aumentato di dodici mesi di interessi calcolati al tasso annuo del 12 %.

La chiamata in garanzia non può più essere accolta quando essa è indirizzata trascorsi più di due anni dall'invio della richiesta di rimborso.

2. Ogni Bureau garantisce che i propri membri diano istruzioni ai corrispondenti di cui essi hanno richiesto l'approvazione di regolare le richieste in conformità con le disposizioni previste all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, e indirizzano loro tutti i documenti relativi alle richieste delle quali questi corrispondenti o il Bureau del paese di accoglimento dell'incidente sono stati interessati.

SEZIONE II

NORME SPECIFICHE CHE DISCIPLINANO I RAPPORTI TRA BUREAUX BASATI SULLA CARTA VERDE (DISPOSIZIONI FACOLTATIVE)

Le disposizioni della presente sezione si applicano quando i rapporti contrattuali tra Bureaux sono basati sulla carta verde.

*Articolo 7***Emissione e rilascio delle carte verdi**

1. Ogni Bureau assume la responsabilità della stampa delle carte verdi o autorizza i propri membri a stamparle.
2. Esso autorizza i propri membri ad emettere le carte verdi ai propri assicurati esclusivamente per veicoli immatricolati in ogni paese per il quale è competente.
3. Tuttavia un membro può essere autorizzato a rilasciare carte verdi ai propri assicurati in ogni paese in cui non esiste un Bureau a condizione che questo membro vi sia stabilito. Questa possibilità è limitata ai veicoli immatricolati nel paese in questione.
4. Tutte le carte verdi sono considerate essere valide per almeno quindici giorni dalla data del loro inizio. Se una carta verde è rilasciata per un periodo inferiore, il Bureau che ha autorizzato il rilascio della carta verde deve garantire la copertura ai Bureaux dei paesi per i quali la carta verde è valida per un periodo di quindici giorni a partire dalla data di inizio della sua validità.
5. Quando l'accordo concluso tra due Bureaux è disdettato, in conformità con l'articolo 16 paragrafo 3, punto 5, le carte verdi rilasciate a nome di detti Bureaux per essere utilizzate sul loro rispettivo territorio, perdono qualunque valore dalla data in cui la disdetta diventa effettiva.
6. Quando questo accordo è disdettato o sospeso in applicazione dell'articolo 16, paragrafo 3, punto 6, la validità residua delle carte verdi rilasciate a nome dei Bureaux interessati per essere utilizzate sul loro rispettivo territorio, sarà determinata dal consiglio dei Bureaux.

*Articolo 8***Conferma della validità della carta verde**

Ogni richiesta di conferma della validità di una carta verde identificata indirizzata, per fax o per e-mail, a un Bureau dal Bureau del paese in cui è accaduto l'incidente o dal mandatario incaricato a questo scopo deve formare oggetto di una risposta definitiva entro tre mesi dalla richiesta. In mancanza di risposta entro tale termine la carta verde sarà considerata valida.

*Articolo 9***Carte verdi false, rilasciate o modificate irregolarmente**

Qualunque carta verde presentata in un paese per il quale essa è valida, che appaia emessa sotto l'autorità di un Bureau, impegna la garanzia di quest'ultimo anche se questa carta verde è falsa, rilasciata o modificata irregolarmente.

Tuttavia la garanzia del Bureau non è dovuta se una carta verde fa riferimento ad un veicolo che non è regolarmente immatricolato nel proprio paese, a meno che detto Bureau abbia fatto uso della deroga prevista all'articolo 7, paragrafo 3.

SEZIONE III

NORME SPECIFICHE CHE DISCIPLINANO I RAPPORTI CONTRATTUALI TRA BUREAUX BASATI SULLA PRESUNZIONE D'ASSICURAZIONE (DISPOSIZIONI FACOLTATIVE)

Le disposizioni della presente sezione si applicano quando i rapporti tra Bureaux sono, salvo eccezioni, basate sulla presunzione d'assicurazione.

*Articolo 10***Obbligazioni dei bureaux**

I Bureaux interessati dalle disposizioni di questa sezione garantiscono reciprocamente il rimborso di tutti gli importi pagabili in base a questo regolamento generale derivanti da qualunque richiesta conseguente ad ogni incidente nel quale è coinvolto un veicolo che abbia il suo stazionamento abituale sul territorio dello Stato per il quale ognuno di questi Bureaux è competente, sia esso assicurato o non assicurato.

*Articolo 11***Stazionamento abituale**

1. Il territorio dello Stato in cui un veicolo ha il suo stazionamento abituale è, a seconda dei casi, determinato sulla base dei criteri seguenti:
 - 1.1. il territorio dello Stato in cui il veicolo è immatricolato;
 - 1.2. qualora non sia prevista l'immatricolazione per un tipo di veicolo, ma questi rechi una targa assicurativa o un segno distintivo analogo alla targa d'immatricolazione, il territorio dello Stato in cui è stata rilasciata tale targa o segno;
 - 1.3. qualora non sia prevista immatricolazione, targa assicurativa o segno distintivo per taluni tipi di veicoli, il territorio dello Stato di domicilio del detentore.
2. Nel caso in cui un veicolo soggetto all'immatricolazione sia sprovvisto di targa o porti una targa che non corrisponde o non corrisponde più al veicolo che è rimasto coinvolto in un incidente, il territorio dello Stato in cui l'incidente ha avuto luogo è considerato ai fini della definizione del sinistro come quello dello stazionamento abituale del veicolo.

*Articolo 12***Esclusioni**

Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni della presente sezione:

1. i veicoli immatricolati al di fuori dei paesi i cui Bureaux sono considerati dalla presente sezione e per i quali è stata rilasciata una carta verde da un membro di questi Bureaux. In caso di incidente, i Bureaux interessati applicheranno le norme previste alla sezione II;
2. i veicoli appartenenti a talune persone fisiche o morali, pubbliche o private se lo Stato in cui essi sono immatricolati ha designato negli altri Stati un'autorità o un organismo responsabile del risarcimento dei danneggiati secondo le condizioni fissate dalla legislazione del paese del sinistro;
3. taluni tipi di veicoli o taluni veicoli aventi una targa speciale quando la loro circolazione è subordinata, dalla legislazione del paese visitato, al possesso da parte del detentore di una carta verde in stato di validità o alla sottoscrizione di una polizza di assicurazione-frontiera.

La lista degli dei veicoli contemplati all'articolo 12, punto 2, ivi compresa la lista delle autorità o degli organismi designati dagli altri Stati, e all'articolo 12, punto 3 è stabilita da ogni Stato interessato e comunicata al consiglio dei Bureaux dal Bureau di questo Stato.

*Articolo 13***Conferma dello stazionamento abituale**

Qualunque richiesta di conferma dello stazionamento abituale di un veicolo indirizzata per fax o per e-mail a un Bureau dal Bureau del paese in cui è accaduto l'incidente o dal mandatario incaricato a questo scopo deve formare oggetto di una risposta definitiva entro tre mesi dalla domanda. In mancanza di risposta entro tale termine, lo stazionamento abituale si considererà come confermato.

*Articolo 14***Limitazione nel tempo della garanzia**

I Bureaux possono limitare nel tempo la garanzia dovuta in virtù dell'articolo 10 per:

1. i veicoli muniti di targa temporanea, sulla base di una dichiarazione indirizzata al consiglio dei Bureaux. In questo caso, la limitazione sarà di 12 mesi a partire dalla scadenza della validità che figura sulla targa;
2. qualunque altro veicolo, sulla base di accordi reciproci conclusi con altri Bureaux e comunicati al Consiglio dei Bureaux.

*Articolo 15***Applicazione unilaterale della garanzia basata sulla presunzione di assicurazione**

Fatte salve le disposizioni legislative contrarie può essere convenuta l'applicazione unilaterale della presente sezione nel quadro delle relazioni bilaterali tra Bureaux.

SEZIONE IV

NORME RELATIVE ALLE CONVENZIONI TRA BUREAUX NAZIONALI D'ASSICURAZIONE (DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE)*Articolo 16***Convenzioni bilaterali — Modalità**

1. I Bureaux dispongono della facoltà di sottoscrivere fra di loro, bilateralmente, un accordo con il quale si impegnano, nel quadro dei reciproci rapporti, a rispettare le disposizioni obbligatorie del presente regolamento generale e le disposizioni facoltative e che vi sono specificatamente menzionate.
2. Questo accordo è redatto in tre esemplari sottoscritti dai Bureaux contraenti che ne conserveranno un esemplare ciascuno, mentre il terzo esemplare sarà indirizzato al consiglio dei Bureaux che, dopo avere consultato gli interessati, comunica loro la data di entrata in vigore dell'accordo.
3. Questo accordo comprende obbligatoriamente le clausole che prevedono:
 - 3.1. l'identificazione dei Bureaux contraenti con la menzione della loro qualità di membri del consiglio dei Bureaux e dei territori per i quali essi sono competenti;
 - 3.2. l'impegno di rispettare le disposizioni obbligatorie del presente regolamento generale;
 - 3.3. l'impegno di rispettare le disposizioni facoltative scelte di comune accordo;
 - 3.4. l'attribuzione reciproca da parte dei Bureaux, in loro nome come pure in nome dei loro membri, del potere di definire amichevolmente qualunque richiesta di risarcimento o di ricevere la notifica di qualunque atto giudiziario o extragiudiziario che possa portare a un risarcimento a seguito di incidenti che ricadono nel quadro dell'oggetto del regolamento generale;
 - 3.5. la durata illimitata dell'accordo fatto salvo il diritto attribuito a ogni contraente di disdettarlo con un preavviso di 12 mesi comunicato contemporaneamente all'altra parte e al consiglio dei Bureaux.
 - 3.6. la disdetta o la sospensione automatica dell'accordo se uno dei contraenti viene a perdere la qualità di membro del consiglio dei Bureaux oppure questa qualità è stata sospesa.
4. Un modello tipo di questo accordo figura all'allegato III.

*Articolo 17***Eccezione**

1. In deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 16, i Bureaux degli Stati membri dello Spazio economico europeo esprimeranno, in conformità con l'articolo 2 della direttiva 72/166/CEE, la loro adesione reciproca al presente regolamento generale, attraverso un accordo multilaterale la cui data di messa in applicazione è fissata dalla Commissione dell'Unione europea in collaborazione con il consiglio dei Bureaux.
2. I Bureaux degli Stati non membri dello Spazio economico europeo hanno la facoltà di aderire a questo accordo multilaterale rispettando le condizioni fissate dal comitato competente, in conformità con lo statuto del consiglio dei Bureaux.

SEZIONE V

PROCEDURA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO GENERALE (DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE)*Articolo 18***Procedura**

1. Qualunque modifica al presente regolamento generale risulta di sola competenza dell'assemblea generale del consiglio dei Bureaux.
2. In deroga a quanto precede,
 - a) qualunque modifica alle disposizioni contenute nella sezione III risulta di esclusiva competenza del comitato designato a questo scopo dallo statuto del consiglio dei Bureaux. Tali modifiche sono vincolanti per i Bureaux che non sono membri di questo comitato ma che hanno optato, nel quadro dei loro rapporti bilaterali con altri Bureaux, per l'applicazione della sezione III.
 - b) Qualunque modifica apportata all'articolo 4, punto 2, risulta di competenza esclusiva dei Bureaux dello Spazio economico europeo.

SEZIONE VI

ARBITRATO (DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE)*Articolo 19***Clausola arbitrale**

Qualunque controversia nata dal presente regolamento generale o ad esso relativa sarà decisa a mezzo di arbitrato in conformità con il regolamento d'arbitrato della Cnudci (Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale) attualmente in vigore.

Il consiglio dei Bureaux determina le spese degli arbitri e i costi che possono essere richiesti.

La responsabilità della nomina degli arbitri è di competenza del presidente del consiglio dei Bureaux o in sua mancanza del presidente del comitato di nomina.

Il collegio arbitrale è composto di tre arbitri.

Le lingue da utilizzare per la procedura arbitrale saranno l'inglese e francese.

SEZIONE VII

ENTRATA IN VIGORE (DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE)*Articolo 20***Entrata in vigore**

Le disposizioni del presente regolamento generale entrano in vigore il 1° luglio 2003. In questa data, esso si sostituirà a tutte le convenzioni tipo come pure alla convenzione multilaterale di garanzia.

ALLEGATI

Allegato I: raccomandazione n. 5.

Allegato II: direttiva 72/166/CEE.

Allegato III: modello di accordo tra Bureaux.

Il Bureau

Membro del consiglio dei Bureaux

e

Il Bureau

Membro del consiglio dei Bureaux

Si impegnano a rispettare le disposizioni obbligatorie del regolamento generale adottato dall'assemblea generale del consiglio dei Bureaux il 30 maggio 2002, come pure le disposizioni facoltative che figurano sotto la sezione Questo impegno si applica ugualmente alle modifiche ulteriori del suddetto regolamento generale.

Si attribuiscono reciprocamente il potere di ricevere la notifica di qualunque atto giudiziario o extragiudiziario che possa portare ad un risarcimento o a definire amichevolmente qualunque richiesta di risarcimento derivante da incidenti che ricadono nell'oggetto del suddetto regolamento generale.

Il presente accordo è concluso per una durata illimitata. Tuttavia, esso può essere disdettato da ognuno dei firmatari con un preavviso di 12 mesi. Notizia di tale disdetta deve essere data contemporaneamente al segretario generale del consiglio dei Bureaux e all'altra parte.

Si conviene inoltre che questo accordo sarà disdettato o sospeso di pieno diritto se uno dei firmatari perde la qualità di membro del consiglio dei Bureaux oppure se questa qualità è stata sospesa.

La data di entrata in vigore di questo accordo sarà comunicata ai firmatari dal segretario generale del consiglio dei Bureaux dopo averne ricevuto un esemplare firmato dalle due parti.

APPENDICE 2

ELENCO DELLE DEROGHE

AUSTRIA

Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di dodici mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea.

BELGIO

Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di dodici mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea.

SVIZZERA (e LIECHTENSTEIN)

Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di dodici mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea.

CIPRO

1. Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di dodici mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea.
2. Veicoli appartenenti alle forze militari e ad altro personale militare e civile regolati da convenzioni internazionali.

REPUBBLICA CECA

Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di dodici mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea.

GERMANIA

1. Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di dodici mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea.
2. Veicoli militari soggetti alle condizioni di convenzioni internazionali.

DANIMARCA (e ISOLE FAROE)

1. Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di dodici mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea.
2. Veicoli militari soggetti alle condizioni di convenzioni internazionali.

FRANCIA (e MONACO)

Veicoli militari soggetti alle condizioni di convenzioni internazionali.

FINLANDIA

Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di dodici mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea.

REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD (e ISOLE DELLA MANICA, GIBILTERRA e ISOLA DI MAN)

Veicoli NATO soggetti alle disposizioni della convenzione di Londra del 1951 e del protocollo di Parigi del 28 agosto 1952.

GRECIA

1. Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di dodici mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea (in vigore per gli incidenti verificatisi a partire dal 1° ottobre 1993).
2. Veicoli appartenenti ad organizzazioni intergovernative (targhe verdi — recanti le lettere «CD» e ΔΣ seguite dal numero di immatricolazione).

3. Veicoli appartenenti alle forze armate e al personale militare e civile della NATO (targhe gialle — recanti le lettere «EA» seguite dal numero di immatricolazione).
4. Veicoli appartenenti alle forze armate greche (targhe recanti le lettere «ΕΣ»).
5. Veicoli appartenenti alle forze alleate in Grecia (targhe recanti le lettere «AFG»).
6. Veicoli con targa di prova (targhe bianche — recanti le lettere «ΔOK» seguite dalle quattro cifre del numero di immatricolazione).

UNGHERIA

Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di dodici mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea.

ITALIA (e Repubblica di SAN MARINO e STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO)

1. Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di dodici mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea.
2. Veicoli appartenenti alle forze militari e ad altro personale militare e civile regolati da convenzioni internazionali (come, ad esempio, la targa «AFI» e le organizzazioni internazionali come la NATO).
3. Veicoli senza targa di immatricolazione (in particolare i ciclomotori).
4. Macchine agricole (come i trattori agricoli, i loro rimorchi e tutti gli altri veicoli specificamente destinati al lavoro agricolo).

IRLANDA

Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di dodici mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea.

ISLANDA

Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di dodici mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea.

LUSSEMBURGO

Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di dodici mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea.

NORVEGIA

Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di dodici mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea.

PAESI BASSI

1. Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di dodici mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea (in vigore per gli incidenti verificatisi a partire dal 1° ottobre 1993).
2. Veicoli privati appartenenti a personale militare olandese e alle loro famiglie, stabiliti in Germania.
3. Veicoli appartenenti a personale militare tedesco stabilito nei Paesi Bassi.
4. Veicoli appartenenti alle persone distaccate presso quartieri generali delle forze alleate dell'Europa centrale.
5. Veicoli di servizio delle forze armate della NATO.

PORTOGALLO

1. Macchine agricole e macchine operatrici per le quali la legge portoghese non richiede una targa di immatricolazione.
2. Veicoli appartenenti a Stati stranieri e ad organizzazioni internazionali di cui il Portogallo è membro (targhe bianche — cifre rosse, precedute dalle lettere «CD» o «FM»).
3. Veicoli appartenenti allo Stato portoghese (targhe nere — cifre bianche, precedute dalle lettere «AM», «AP», «EP», «ME», «MG» o «MX», secondo il dipartimento governativo interessato).

SVEZIA

Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di dodici mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea.

SLOVACCHIA

Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di dodici mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea.

SLOVENIA

Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di dodici mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea.

APPENDICE 3

CLAUSOLE SOSPENSIVE

FRANCIA

La disposizione figurante nell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento generale non si applica al Bureau Central Français finché le disposizioni regolamentari francesi non sono state modificate per garantirne l'osservanza o finché non è stata firmata una convenzione che ne permetta l'applicazione.

ITALIA

La disposizione figurante nell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento generale non si applica all'Ufficio centrale italiano (UCI) finché le disposizioni regolamentari applicabili in questo paese non sono state modificate, conformemente al diritto comunitario in vigore, per garantirne l'osservanza.

PORTOGALLO

La disposizione figurante nell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento generale non si applica al Gabinete Português de Carta Verde finché le disposizioni regolamentari applicabili in questo paese non sono state modificate, conformemente al diritto comunitario in vigore, per garantirne l'osservanza.

SVIZZERA

La disposizione figurante nell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento generale non si applica allo Swiss National Bureau of Insurance finché le disposizioni regolamentari applicabili in questo paese non sono state modificate, conformemente al diritto comunitario in vigore, per garantirne l'osservanza.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2003

che prolunga il periodo di tempo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2003) 2692]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/565/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/68/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE prevede che uno Stato membro possa, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell'ambito di un programma di lavoro.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1112/2002 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE. Tale programma è attualmente in corso, ma non è ancora stato possibile giungere ad una decisione in merito ad alcune sostanze attive.
- (3) Il 26 luglio 2001 la Commissione ha presentato la sua relazione sulla situazione del programma ⁽⁴⁾. Essa ha concluso che i progressi non sono stati così significativi come inizialmente previsto e pertanto il termine deve essere prorogato per le sostanze attive per le quali l'industria ha notificato l'impegno di predisporre successivamente i necessari fascicoli entro le scadenze.

- (4) Per tali sostanze attive occorre prolungare il periodo di tempo previsto all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE onde consentire la presentazione dei fascicoli e la valutazione dei medesimi.
- (5) Tale proroga non pregiudica la possibilità di iscrivere o meno singole sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma della medesima.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il periodo di dodici anni previsto all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE è prorogato fino al 31 dicembre 2008 per le sostanze attive elencate nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 177 del 16.7.2003, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 168 del 27.6.2002, pag. 14.

⁽⁴⁾ COM(2001) 444 def.

ALLEGATO

ELENCO DELLE SOSTANZE ATTIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 1

A. Sostanze chimiche attive

(2E,13Z)-Ottadecadien-1-il acetato	5-Decen-1-ol
(3E,13Z)-Ottadecadien-1-il acetato	5-Decen-1-il acetato
(3Z,13Z)-Ottadecadien-1-il acetato	6-Benziladenina
(7E,9E)-Dodecadienil acetato	Acido acetico
(7E,9Z)-Dodecadienil acetato	Solfato di alluminio e ammonio
(7Z,11E)-Esadecadien-1-il acetato	Fosfuro d'alluminio
(7Z,11Z)-Esadecadien-1-il acetato	Solfato di alluminio
(9Z, 12E)-Tetradecadien-1-il acetato	
(E)-11-Tetradecenil acetato	<i>Nella categoria degli amminoacidi:</i>
(E)-8-Dodecenil acetato	Acido gammaaminobutirrico
(E,E)-8,10-Dodecadien-1-ol	Acido L-glutammico
(E/Z)-8-Dodecenil acetato	L-triptofano
(E/Z)-9-Dodecen-1-ol	Acetato di ammonio
(E/Z)-9-Dodecenil acetato	Carbonato di ammonio
(Z)-11-Esadecen-1-ol	Antrachinone
(Z)-11-Esadecen-1-il acetato	Azadiractin
(Z)-11-Esadecenal	Olio di Dippel
(Z)-11-Tetradecen-1-il acetato	Brodifacoum
(Z)-13-Esadecen-11-inil acetato	Bromadiolone
(Z)-13-Ottadecenal	Carburo di calcio
(Z)-7-Tetradecenal	Cloruro di calcio
(Z)-8-Dodecenol	Anidride carbonica
(Z)-8-Dodecenil acetato	Chitosan
(Z)-9-Dodecenil acetato	Cloralose
(Z)-9-Esadecenal	Clorofacinone
(Z)-9-Tetradecenil acetato	cis-Zeatina
(Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-Docosatetraen-1-il isobutirato	Citronellol
1,4-Diaminobutano (Putrescina)	Estratto di agrumi
1,7-Diossapiro-5,5-undecano	Cisteina
1-Decanol	Denatonium benzoato
1-Naftilacetammide	Cloruro didecil-dimetilammonio
Acido 1-naftilacetico	Difenacoum
Estere etilico dell'acido 1-naftilacetico	Dodecan-1-il acetato
1-Tetradecanol	Dodecil alcole
2,6,6-Trimetilbicyclo(3.1.1)ept-2-en-4-ol	EDTA e suoi sali
2-Naftilossiacetammide	Etanolo
Acido 2-naftilossiacetico	Etossichina
2-Fenilfenol (incl. Sale sodico)	Etilene
3,7,11-Trimetil-1,6,10-dodecatrien-3-ol (Nerolidol)	Farnesol/(Z,E)-3,7,11-trimetil-2,6,10-dodecatrien-1-ol
3,7-Dimetil-2,6-ottadien-1-ol (Geraniol)	

<i>Nella categoria degli acidi grassi:</i>	Olio di eucalipto
Acido decanoico	Olio di legno di gaiac
Estere metilico di acido grasso	Olio d'aglio
Sale potassico di acido grasso	Olio di lemongrass
Acido eptanoico	Olio di maggiorana
Acido ottanoico	Oli d'oliva
Acido oleico	Olio d'arancio
Acido pelargonico	Olio di Pinus
	Olio di colza
Alcoli grassi	Olio di soia
Acido folico	Olio di menta verde
Formaldeide	Olio di girasole
Acido formico	Olio di timo
Estratto d'aglio	Olio Ylang-Ylang
Gelatina	
Acido gibberellico	Idrogenocarbonato di potassio
Gibberellina	Permanganato di potassio
Glutaraldeide	Piretrine
Estratto di semi di pompelmo	Sabbia quarzosa
Perossido di idrogeno	Quassia
Proteine idrolizzate	
Acido indolilacetico	<i>Nella categoria dei repellenti olfattivi di origine animale o vegetale:</i>
Acido indolilbutirrico	Farine di sangue
Solfato di ferro	Oli essenziali
Caolino	Acidi grassi, olio di pesce
Kieselgur (terra diatomacea)	Olio di pesce
Lecitina	Grasso di pecora
Zolfo calcico	Tall oil
Fosforo di magnesio	Tall oil grezzo
Maltodestrina	
Estratto di marigold	Rotenone
Metil nonil chetone	Estratto d'alga marina
Estratto di Mimosa Tenuiflora	Alghe marine
Nicotina	Silicato di sodio e alluminio
Olio di paraffina	Idrogenocarbonato di sodio
Pepe	Ipoclorito di sodio
Acido peracetico	Laurilsolfato di sodio
Oli di petrolio	Metabisulfito di sodio
Foxim	P-toluenesolfoclorammide di sodio
<i>Nella categoria degli oli vegetali:</i>	Zolfo e anidride solforosa
Olio di germogli di ribes nero	Acido solforico
Olio di citronella	Fosfato tricalcico
Olio di chiodi di garofano	Cloridrato di trimetilamina
Olio di Dafne	Urea
Olio eterico (Eugenol)	Glutine di frumento (grano)
Oli eterici	Fosforo di zinco

B. Microrganismi

Bacillus sphaericus	Neodiprion sertifer nuclear polyhedrosis virus
Bacillus thuringiensis subspecies aizawai	Phlebiopsis gigantea
Bacillus thuringiensis subspecies israelensis	Streptomyces griseoviridis
Bacillus thuringiensis subspecies kurstaki	Trichoderma harzianum
Bacillus thuringiensis subspecies tenebrionis	Trichoderma polysporum
Beauveria bassiana	Trichoderma viride
Beauveria brongniartii (sinonimo: B. tenella)	Verticillium dahliae
Cydia pomonella granulosus virus	Verticillium lecanii
Metarhizium anisopliae	

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2003

relativa alla partecipazione finanziaria alla realizzazione di azioni previste dagli Stati membri nel corso del 2003 per l'attuazione dei regimi di controllo, ispezione e sorveglianza applicabili nell'ambito della politica comune della pesca

[notificata con il numero C(2003) 2693]

(2003/566/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2001/431/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione dei regimi di controllo, ispezione e sorveglianza applicabili nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

(1) Il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, i Paesi Bassi, l'Austria, il Portogallo, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito hanno presentato alla Commissione i programmi delle attività di controllo della pesca per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003. Questi programmi sono corredati delle domande di partecipazione finanziaria per le spese da sostenere nell'ambito dei programmi stessi. Gli Stati membri hanno presentato domande attualizzate per il 2003.

(2) Le domande di finanziamento per le azioni elencate all'articolo 2 della decisione 2001/431/CE possono beneficiare di un contributo comunitario. Tenendo conto in particolare delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio⁽²⁾, occorre privilegiare le azioni concernenti l'estensione del sistema di controllo via satellite (SCP) ai pescherecci di meno di 24 metri, la realizzazione dei progetti pilota per la trasmissione elettronica delle informazioni o per il telerilevamento dei pescherecci, nonché la formazione degli agenti nazionali.

(3) Occorre stabilire il tasso della partecipazione finanziaria della Comunità per ogni singola azione, le condizioni per il rimborso delle spese nonché, per ogni Stato membro e per ogni azione, l'importo complessivo delle spese ammissibili per il 2003.

(4) Per promuovere l'estensione del sistema di sorveglianza via satellite ai pescherecci di lunghezza compresa tra 18 e 24 metri, occorre fissare un tasso di partecipazione comunitaria superiore al 50 % delle spese ammissibili, nel rispetto del massimale stabilito all'articolo 11 della decisione 2001/431/CE.

(5) A norma dell'articolo 15 della decisione 2001/431/CE, gli Stati membri sono tenuti ad eseguire le spese entro un anno a decorrere dall'impegno giuridico e finanziario. Occorre che l'impegno sia effettuato entro l'anno civile successivo a quello in cui ha avuto luogo la notifica della decisione della Commissione.

(6) A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, della decisione 2001/431/CE, gli Stati membri sono tenuti a presentare alla Commissione le domande di rimborso delle spese entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui le spese sono state sostenute.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione stabilisce, per il 2003, gli importi delle spese ammissibili per ogni Stato membro, i tassi della partecipazione finanziaria della Comunità e le condizioni cui è eventualmente soggetta la partecipazione finanziaria, nella misura in cui le spese ammissibili sono effettivamente utilizzate per l'attuazione dei programmi di controllo delle attività di pesca.

Articolo 2

Le spese relative alla creazione dei dispositivi e delle reti informatiche necessari per lo scambio di informazioni connesse al controllo beneficiano di un tasso massimo di partecipazione finanziaria del 50 % delle spese ammissibili, entro il limite degli importi indicati all'allegato I.

Articolo 3

Le spese relative alla sperimentazione e all'applicazione di nuove tecnologie al fine di migliorare il controllo delle attività di pesca diverse da quelle previste agli articoli 4 e 5 beneficiano di un tasso massimo di partecipazione finanziaria del 50 % delle spese ammissibili, entro il limite degli importi indicati all'allegato II.

⁽¹⁾ GU L 154 del 9.6.2001, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

Articolo 4

Le spese inerenti agli investimenti relativi all'estensione del sistema di sorveglianza via satellite ai pescherecci di lunghezza fuori tutto compresa tra 18 e 24 metri beneficiano di un tasso massimo di partecipazione finanziaria del 100 % delle spese ammissibili, nel rispetto delle condizioni seguenti ed entro il limite degli importi indicati all'allegato III:

- il costo massimo ammissibile per l'acquisto dei dispositivi di localizzazione via satellite installati sui pescherecci comunitari non può oltrepassare 4 500 EUR per nave,
- il tasso massimo di partecipazione finanziaria per l'acquisto di questi dispositivi di localizzazione via satellite è ridotto al 50 % per quella parte di spesa che supera 1 500 EUR per nave.

Articolo 5

Le spese relative alla realizzazione dei progetti pilota concernenti la trasmissione elettronica delle informazioni e i sistemi di telerilevamento beneficiano di un tasso massimo di partecipazione finanziaria del 100 % delle spese ammissibili, entro il limite degli importi indicati all'allegato IV.

Articolo 6

Le spese relative alla formazione degli agenti nazionali che partecipano alle attività di controllo beneficiano di un tasso massimo di partecipazione finanziaria del 50 % delle spese ammissibili, entro il limite degli importi indicati all'allegato V.

Articolo 7

Le spese relative all'acquisto o all'ammodernamento delle navi o degli aeromobili effettivamente utilizzati per garantire il controllo, l'ispezione o la sorveglianza delle attività di pesca beneficiano di un tasso massimo di partecipazione finanziaria del 35 % delle spese ammissibili, entro il limite degli importi indicati all'allegato VI.

Articolo 8

Le spese relative all'attuazione di un sistema di valutazione delle spese sostenute per il controllo della politica comune della pesca beneficiano di un tasso di partecipazione finanziaria del 50 % delle spese ammissibili, entro il limite degli importi indicati all'allegato VII.

Articolo 9

Gli Stati membri presentano alla Commissione le domande di rimborso relative alle spese di cui alla presente decisione entro il 31 maggio 2006.

Articolo 10

Le domande di rimborso e di anticipi formulate in valute diverse dall'euro sono convertite in euro al tasso di cambio del mese in cui pervengono alla Commissione.

Articolo 11

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I —
ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

(EUR)

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lidstaat Estado-Membro Jäsenvaltio Medlemsstat	Gastos subvencionables Støtteberettigede udgifter Erstattungsfähige Ausgaben Επιλέξιμες δαπάνες Eligible expenditure Dépenses admissibles Spese ammissibili In aanmerking komende uitgaven Despesas elegíveis Hyväksyttävät menot Bidragsberättigande kostnader	Contribución max. de la Comunidad Fællesskabets max. fin. bidrag Max. Gemeinschaftsbeitrag Μέγιστη κοινοτική συμμετοχή Max. Community contribution Participation communautaire maximale Contributo max. della Comunità Maximale bijdrage van de Gemeenschap Contribuição max. da Comunidade Yhteisön osuus enintään Gemenskapens maximala bidrag
BELGIË/BELGIQUE	24 790	12 395
DANMARK	640 000	320 000
DEUTSCHLAND	360 000	180 000
ΕΛΛΑΣ	1 500 000	750 000
ESPAÑA	923 812	461 906
FRANCE	153 000	76 500
IRELAND	615 552	307 776
ITALIA	1 141 370	570 685
NEDERLAND	443 732	221 866
ÖSTERREICH	0	0
PORTUGAL	74 820	37 410
SUOMI	900 000	450 000
SVERIGE	316 904	158 452
UNITED KINGDOM	527 662	431 448 263 831
Total/I alt/Σύνολο/Totale/Totaal/ Yhteensä/Totalt	7 621 642	3 810 821

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II —
 BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

(EUR)

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lidstaat Estado-Membro Jäsenvaltio Medlemsstat	Gastos subvencionables Støtteberettigede udgifter Erstattungsfähige Ausgaben Επιλέξιμες δαπάνες Eligible expenditure Dépenses admissibles Spese ammissibili In aanmerking komende uitgaven Despesas elegíveis Hyväksyttävät menot Bidragsberättigande kostnader	Contribución max. de la Comunidad Fællesskabets max. fin. bidrag Max. Gemeinschaftsbeitrag Μέγιστη κοινοτική συμμετοχή Max. Community contribution Participation communautaire maximale Contributo max. della Comunità Maximale bijdrage van de Gemeenschap Contribuição max. da Comunidade Yhteisön osuus enintään Gemenskapens maximala bidrag
BELGIË/BELGIQUE	0	0
DANMARK	0	0
DEUTSCHLAND	127 824	63 912
ΕΛΛΑΣ	1 500 000	750 000
ESPAÑA	755 470	377 735
FRANCE	0	0
IRELAND	0	0
ITALIA	1 106 400	553 200
NEDERLAND	0	0
ÖSTERREICH	0	0
PORTUGAL	0	0
SUOMI	134 000	67 000
SVERIGE	0	0
UNITED KINGDOM	0	0
Total/I alt/Σύνολο/Totale/Totaal/ Yhteensä/Totalt	3 623 694	1 811 847

ANEXO III — BILAG III — ANHANG III — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ — ANNEX III — ANNEXE III — ALLEGATO III —
 BIJLAGE III — ANEXO III — LIITE III — BILAGA III

(EUR)

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lidstaat Estado-Membro Jäsenvaltio Medlemsstat	Gastos subvencionables Støtteberettigede udgifter Erstattungsfähige Ausgaben Επιλέξιμες δαπάνες Eligible expenditure Dépenses admissibles Spese ammissibili In aanmerking komende uitgaven Despesas elegíveis Hyväksyttävät menot Bidragsberättigande kostnader	Contribución max. de la Comunidad Fællesskabets max. fin. bidrag Max. Gemeinschaftsbeitrag Μέγιστη κοινοτική συμμετοχή Max. Community contribution Participation communautaire maximale Contributo max. della Comunità Maximale bijdrage van de Gemeenschap Contribuição max. da Comunidade Yhteisön osuus enintään Gemenskapens maximala bidrag
BELGIË/BELGIQUE	57 800	41 650
DANMARK	759 968	520 234
DEUTSCHLAND	468 000	234 000
ΕΛΛΑΣ	1 276 000	435 000
ESPAÑA	3 150 000	2 100 000
FRANCE	2 100 000	1 500 000
IRELAND	690 000	450 000
ITALIA	11 564 347	3 387 000
NEDERLAND	974 406	661 953
ÖSTERREICH	0	0
PORTUGAL	1 939 868	1 218 000
SUOMI	176 000	96 000
SVERIGE	351 470	210 000
UNITED KINGDOM	0	0
Total/I alt/Σύνολο/Totale/Totaal/ Yhteensä/Totalt	23 507 859	10 853 837

ANEXO IV — BILAG IV — ANHANG IV — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV — ANNEX IV — ANNEXE IV — ALLEGATO IV —
BIJLAGE IV — ANEXO IV — LIITE IV — BILAGA IV

(EUR)

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lidstaat Estado-Membro Jäsenvaltio Medlemsstat	Gastos subvencionables Støtteberettigede udgifter Erstattungsfähige Ausgaben Επιλέξιμες δαπάνες Eligible expenditure Dépenses admissibles Spese ammissibili In aanmerking komende uitgaven Despesas elegíveis Hyväksyttävät menot Bidragsberättigande kostnader	Contribución max. de la Comunidad Fællesskabets max. fin. bidrag Max. Gemeinschaftsbeitrag Μέγιστη κοινοτική συμμετοχή Max. Community contribution Participation communautaire maximale Contributo max. della Comunità Maximale bijdrage van de Gemeenschap Contribuição max. da Comunidade Yhteisön osuus enintään Gemenskapens maximala bidrag
BELGIË/BELGIQUE	50 000	50 000
DANMARK	400 000	400 000
DEUTSCHLAND	0	0
ΕΛΛΑΣ	0	0
ESPAÑA	0	0
FRANCE	0	0
IRELAND	0	0
ITALIA	950 000	475 000
NEDERLAND	0	0
ÖSTERREICH	0	0
PORTUGAL	0	0
SUOMI	0	0
SVERIGE	259 945	259 945
UNITED KINGDOM	0	0
Total/I alt/Σύνολο/Totale/Totaal/ Yhteensä/Totalt	1 659 945	1 184 945

ANEXO V — BILAG V — ANHANG V — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V — ANNEX V — ANNEXE V — ALLEGATO V —
BIJLAGE V — ANEXO V — LIITE V — BILAGA V

(EUR)

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lidstaat Estado-Membro Jäsenvaltio Medlemsstat	Gastos subvencionables Støtteberettigede udgifter Erstattungsfähige Ausgaben Επιλέξιμες δαπάνες Eligible expenditure Dépenses admissibles Spese ammissibili In aanmerking komende uitgaven Despesas elegíveis Hyväksyttävät menot Bidragsberättigande kostnader	Contribución max. de la Comunidad Fællesskabets max. fin. bidrag Max. Gemeinschaftsbeitrag Μέγιστη κοινοτική συμμετοχή Max. Community contribution Participation communautaire maximale Contributo max. della Comunità Maximale bijdrage van de Gemeenschap Contribuição max. da Comunidade Yhteisön osuus enintään Gemenskapens maximala bidrag
BELGIË/BELGIQUE	9 914	4 957
DANMARK	100 000	50 000
DEUTSCHLAND	20 713	10 357
ΕΛΛΑΣ	1 500 000	750 000
ESPAÑA	239 793	119 897
FRANCE	70 000	35 000
IRELAND	135 226	0
ITALIA	1 142 116	571 058
NEDERLAND	68 680	34 340
ÖSTERREICH	19 259	9 630
PORTUGAL	0	0
SUOMI	20 000	10 000
SVERIGE	27 319	13 660
UNITED KINGDOM	265 118	132 559
Total/I alt/Σύνολο/Totale/Totaal/ Yhteensä/Totalt	3 618 138	1 741 458

ANEXO VI — BILAG VI — ANHANG VI — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI — ANNEX VI — ANNEXE VI — ALLEGATO VI —
BIJLAGE VI — ANEXO VI — LIITE VI — BILAGA VI

(EUR)

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lidstaat Estado-Membro Jäsenvaltio Medlemsstat	Gastos subvencionables Støtteberettigede udgifter Erstattungsfähige Ausgaben Επιλέξιμες δαπάνες Eligible expenditure Dépenses admissibles Spese ammissibili In aanmerking komende uitgaven Despesas elegíveis Hyväksyttävät menot Bidragsberättigande kostnader	Contribución max. de la Comunidad Fællesskabets max. fin. bidrag Max. Gemeinschaftsbeitrag Μέγιστη κοινοτική συμμετοχή Max. Community contribution Participation communautaire maximale Contributo max. della Comunità Maximale bijdrage van de Gemeenschap Contribuição max. da Comunidade Yhteisön osuus enintään Gemenskapens maximala bidrag
BELGIË/BELGIQUE	346 510	80 500
DANMARK	4 030 000	0
DEUTSCHLAND	3 613 625	0
ΕΛΛΑΣ	1 100 000	385 000
ESPAÑA	15 118 519	2 832 199
FRANCE	4 600 000	0
IRELAND	9 831 503	3 244 500
ITALIA	350 000	122 500
NEDERLAND	0	0
ÖSTERREICH	0	0
PORTUGAL	8 170 400	0
SUOMI	0	0
SVERIGE	4 458 529	1 560 485
UNITED KINGDOM	14 356 620	4 456 059
Total/I alt/Σύνολο/Totale/Totaal/ Yhteensä/Totalt	65 975 306	12 681 243

ANEXO VII — BILAG VII — ANHANG VII — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII — ANNEX VII — ANNEXE VII —
ALLEGATO VII — BIJLAGE VII — ANEXO VII — LIITE VII — BILAGA VII

(EUR)

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lidstaat Estado-Membro Jäsenvaltio Medlemsstat	Gastos subvencionables Støtteberettigede udgifter Erstattungsfähige Ausgaben Επιλέξιμες δαπάνες Eligible expenditure Dépenses admissibles Spese ammissibili In aanmerking komende uitgaven Despesas elegíveis Hyväksyttävät menot Bidragsberättigande kostnader	Contribución max. de la Comunidad Fællesskabets max. fin. bidrag Max. Gemeinschaftsbeitrag Μέγιστη κοινοτική συμμετοχή Max. Community contribution Participation communautaire maximale Contributo max. della Comunità Maximale bijdrage van de Gemeenschap Contribuição max. da Comunidade Yhteisön osuus enintään Gemenskapens maximala bidrag
BELGIË/BELGIQUE	0	0
DANMARK	0	0
DEUTSCHLAND	0	0
ΕΛΛΑΣ	400 000	200 000
ESPAÑA	0	0
FRANCE	0	0
IRELAND	0	0
ITALIA	0	0
NEDERLAND	0	0
ÖSTERREICH	0	0
PORTUGAL	0	0
SUOMI	0	0
SVERIGE	0	0
UNITED KINGDOM	0	0
Total/I alt/Σύνολο/Totale/Totaal/ Yhteensä/Totalt	400 000	200 000

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

**DECISIONE 2003/567/PESC DEL CONSIGLIO
del 21 luglio 2003**

che attua la posizione comune 1999/533/PESC relativa al contributo dell'Unione europea alla promozione della rapida entrata in vigore del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la posizione comune 1999/533/PESC del Consiglio, del 29 luglio 1999, relativa al contributo dell'Unione europea alla promozione della rapida entrata in vigore del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT) ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 1 e 4, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 4 della posizione comune 1999/533/PESC, l'Unione europea si è impegnata ad incoraggiare tutti gli Stati che non l'avessero ancora fatto a firmare e ratificare il CTBT senza indugio, in particolare quelli che figurano nell'elenco dei 44 Stati la cui ratifica è necessaria per l'entrata in vigore del CTBT.
- (2) È opportuno contribuire all'esito positivo della terza conferenza conformemente all'articolo XIV del CTBT, che si svolgerà a Vienna dal 3 al 5 settembre 2003, volta ad accelerare il processo di ratifica del CTBT onde agevolare la rapida entrata in vigore,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'ambito del sostegno alla rapida entrata in vigore del CTBT di cui all'articolo 1 della posizione comune 1999/533/PESC, l'Unione europea incoraggia tutti gli Stati che ancora non l'abbiano fatto a firmare e ratificare il CTBT senza indugio.

L'Unione europea si rivolge a tal fine:

- a) in via prioritaria, agli Stati che figurano nell'elenco dei 44 Stati la cui ratifica è necessaria per l'entrata in vigore del CTBT;
- b) agli Stati che hanno firmato ma non ratificato il CTBT, in particolare agli Stati che ospiteranno stazioni del Sistema Internazionale di Monitoraggio (International Monitoring System, IMS);

- c) agli Stati che non hanno firmato il CTBT, in particolare agli Stati che ospiteranno le stazioni IMS.

Articolo 2

L'Unione europea appoggia la convocazione della conferenza ai sensi dell'articolo XIV del CTBT a livello politico.

Articolo 3

Per accelerare il processo di ratifica del CTBT ed agevolare la rapida entrata in vigore, l'Unione europea può contattare organizzazioni regionali quali l'Unione africana, l'Organizzazione degli Stati americani (OSA), l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN).

Articolo 4

La presidenza informa il segretariato tecnico provvisorio del CTBT in merito all'applicazione degli articoli 1 e 2.

Articolo 5

La presente decisione ha effetto alla data dell'adozione.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 21 luglio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FRATTINI

⁽¹⁾ GU L 204 del 4.8.1999, pag. 1.

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

**DECISIONE QUADRO 2003/568/GAI DEL CONSIGLIO
del 22 luglio 2003
relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 29, 31, paragrafo 1, lettera e), e 34, paragrafo 2, lettera b),

vista l'iniziativa del Regno di Danimarca ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Insieme alla globalizzazione si è assistito negli ultimi anni ad un aumento degli scambi transfrontalieri di merci e servizi. Di conseguenza, i casi di corruzione nel settore privato all'interno di uno Stato membro non sono più soltanto un problema nazionale, ma anche un problema transnazionale, affrontato in maniera più efficace mediante un'azione comune a livello dell'Unione europea.
- (2) Il 27 settembre 1996 il Consiglio ha adottato un atto che stabilisce un protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee ⁽³⁾. Il protocollo, entrato in vigore il 17 ottobre 2002, contiene definizioni di sanzioni armonizzate per i reati di corruzione.
- (3) Il 26 maggio 1997 il Consiglio ha approvato una convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea ⁽⁴⁾.
- (4) Il 22 dicembre 1998 il Consiglio ha inoltre adottato l'azione comune 98/742/GAI sulla corruzione nel settore privato ⁽⁵⁾. Nel contesto dell'adozione di tale azione comune il Consiglio ha pubblicato una dichiarazione in cui si conveniva che l'azione comune rappresentava un primo passo a livello dell'Unione europea nella lotta contro questo tipo di corruzione e che alla luce dei risultati della valutazione prevista ai sensi dell'articolo 8, punto 2, dell'azione comune, ulteriori misure sarebbero state adottate in una fase successiva. Non è ancora disponibile una relazione sul recepimento dell'azione comune nelle rispettive legislazioni nazionali da parte dei singoli Stati membri.

(5) Il 13 giugno 2002 il Consiglio ha adottato la decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ⁽⁶⁾, nella quale la corruzione è inclusa nell'elenco dei reati che rientrano nell'ambito d'applicazione del mandato d'arresto europeo, in relazione ai quali non è richiesta una verifica preliminare della doppia incriminazione.

(6) Ai sensi dell'articolo 29 del trattato sull'Unione europea, l'obiettivo che l'Unione si prefigge è fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, un obiettivo da perseguire prevenendo e reprimendo la criminalità, organizzata o di altro tipo, inclusa la corruzione.

(7) Conformemente al punto 48 delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, la corruzione riveste particolare importanza nella definizione di regole minime su quanto costituisce un illecito penale negli Stati membri e sulle sanzioni applicabili.

(8) Nella conferenza di negoziato del 21 novembre 1997 è stata approvata una convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, ed il Consiglio d'Europa ha inoltre approvato una convenzione penale sulla corruzione, che è stata aperta alla firma il 27 gennaio 1999. Quest'ultima convenzione è corredata di un accordo che istituisce il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO). Sono inoltre stati avviati negoziati relativi ad una convenzione dell'ONU sulla lotta contro la corruzione.

(9) Gli Stati membri annettono particolare importanza alla lotta contro la corruzione sia nel settore pubblico che in quello privato, poiché ritengono che la corruzione in entrambi tali settori costituisca una minaccia allo stato di diritto e inoltre generi distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali e ostacoli un corretto sviluppo economico. In tale contesto, gli Stati membri che non hanno ancora ratificato la convenzione dell'Unione europea del 26 maggio 1997 e la convenzione del Consiglio d'Europa del 27 gennaio 1999 devono trovare il modo di ratificarle al più presto.

⁽¹⁾ GU C 184 del 2.8.2002, pag. 5.

⁽²⁾ Parere reso il 22.11.2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 313 del 23.10.1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 195 del 25.6.1997, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

(10) L'obiettivo della presente decisione quadro è in particolare di garantire che sia la corruzione attiva sia quella passiva nel settore privato siano considerate illeciti penali in tutti gli Stati membri, che anche le persone giuridiche possano essere considerate colpevoli di tali reati e che le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive,

4. Le dichiarazioni di cui al paragrafo 3 sono comunicate al Consiglio all'atto dell'adozione della presente decisione quadro e sono valide per cinque anni a decorrere dal 22 luglio 2005.

5. Il Consiglio riesamina questo articolo in tempo utile anteriormente al 22 luglio 2010 onde valutare se sia possibile prorogare le dichiarazioni di cui al paragrafo 3.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

Articolo 3

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro si intende per:

- «persona giuridica», qualsiasi ente così definito a norma del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche,
- «violazione di un dovere», ciò che è inteso come tale ai sensi del diritto nazionale. La nozione di violazione di un dovere nel diritto nazionale comune copre almeno qualsiasi comportamento sleale che costituisca una violazione di un'obbligazione legale o, se del caso, una violazione di normative professionali o di istruzioni professionali applicabili nell'ambito dell'attività di una «persona» che svolge funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un'entità del settore privato.

Articolo 2

Corruzione attiva e passiva nel settore privato

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le seguenti condotte intenzionali costituiscano un illecito penale allorché sono compiute nell'ambito di attività professionali:
 - a) promettere, offrire o concedere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura ad una persona, per essa stessa o per un terzo, che svolge funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un'entità del settore privato, affinché essa compia o ometta un atto in violazione di un dovere;
 - b) sollecitare o ricevere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accettare la promessa di tale vantaggio, per sé o per un terzo, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un'entità del settore privato, per compiere o per omettere un atto, in violazione di un dovere.
2. Il paragrafo 1 si applica alle attività professionali svolte nell'ambito di entità a scopo di lucro e senza scopo di lucro.
3. Uno Stato membro può dichiarare di volere limitare l'ambito di applicazione del paragrafo 1 alle condotte che comportano, o potrebbero comportare, distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali.

Istigazione e favoreggiamento

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a fare sì che l'istigazione ai tipi di condotta di cui all'articolo 2 e il loro favoreggiamento siano puniti come reato.

Articolo 4

Sanzioni

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che le condotte di cui agli articoli 2 e 3 siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che le condotte di cui all'articolo 2 siano passibili di pene privative della libertà di durata massima compresa almeno tra uno e tre anni.
3. Ciascuno Stato membro adotta, in conformità con i propri principi e norme costituzionali, le misure necessarie per assicurare che, qualora una persona fisica collegata a una determinata attività commerciale abbia ricevuto una condanna per le condotte di cui all'articolo 2, essa sia temporaneamente interdetta, se del caso e perlomeno qualora occupasse una posizione dirigenziale in una società nell'ambito dell'azienda interessata, dall'esercizio di detta specifica attività commerciale o altra comparabile, in una posizione e in una capacità simili, se i fatti accertati danno motivo di ritenere che vi sia un chiaro rischio di abuso di posizione o abuso d'ufficio per corruzione attiva o passiva.

Articolo 5

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili degli illeciti di cui agli articoli 2 e 3 commessi a loro beneficio da qualsiasi persona, che agisca individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, la quale occupi una posizione dirigente in seno alla persona giuridica, basata:
 - a) sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica, o
 - b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica, o
 - c) sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.

2. Oltre ai casi di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di uno dei soggetti di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la perpetrazione di un illecito del tipo menzionato agli articoli 2 e 3 a beneficio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.

3. La responsabilità della persona giuridica ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'azione penale contro le persone fisiche che siano autori, istigatori o complici di un illecito del tipo menzionato agli articoli 2 e 3.

Articolo 6

Sanzioni per le persone giuridiche

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, sia passibile di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive comprendenti sanzioni pecuniarie di natura penale o non penale, ed eventualmente altre sanzioni, tra cui:

- a) l'esclusione dal godimento di un vantaggio o aiuto pubblico;
- b) il divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività commerciale;
- c) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria o
- d) provvedimenti giudiziari di liquidazione.

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, sia passibile di sanzioni o misure effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 7

Competenza

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per definire la sua competenza per quanto riguarda gli illeciti di cui agli articoli 2 e 3 commessi:

- a) interamente o in parte nel suo territorio;
- b) da un suo cittadino, o
- c) a vantaggio di una persona giuridica la cui sede principale è situata nel territorio di detto Stato membro.

2. Uno Stato membro può decidere di non applicare o di applicare solo in particolari casi o circostanze le norme di competenza di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), allorché l'illecito è stato commesso al di fuori del suo territorio.

3. Gli Stati membri che, in virtù delle loro legislazioni nazionali, non consegnano ancora i propri cittadini, adottano le misure necessarie per stabilire la propria competenza rispetto agli illeciti di cui agli articoli 2 e 3 commessi da loro cittadini al di fuori del territorio nazionale.

4. Gli Stati membri che decidono di applicare il paragrafo 2 ne informano il segretariato generale e la Commissione e specificano, se necessario, per quali casi o circostanze specifici si applica la decisione.

Articolo 8

Abrogazione

L'azione comune 98/742/GAI è abrogata.

Articolo 9

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro anteriormente al 22 luglio 2005.

2. Entro la stessa data gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro. Sulla base di una relazione redatta a partire da tali informazioni e di una relazione scritta trasmessa dalla Commissione, il Consiglio esamina anteriormente al 22 ottobre 2005 in quale misura gli Stati membri si siano conformati alle disposizioni della presente decisione quadro.

Articolo 10

Applicazione territoriale

La presente decisione quadro si applica a Gibilterra.

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ALEMANN